

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	72
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	74
AFFARI SOCIALI (XII)	»	85
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	100
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	101

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 21-22 marzo 2019 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Sergio BATELLI. — Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 20.10.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 21-22 marzo 2019.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sergio BATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni, la deputata Augusta MONTARULI (FdI), il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), i deputati Stefano FASSINA (LeU), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), Piero FASSINO (PD), il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Yana Chiara EHM (M5S), Cristina ROSSELLO (FI), Ivan SCALFAROTTO (PD), la senatrice Anna BONFRISCO (L-SP-PSd'A), i deputati Paolo FORMENTINI (Lega), Silvia BENEDETTI (Misto) e il senatore Massimo CANDURA (L-SP-PSd'Az).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sergio BATELLI, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 21.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	10

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 13.55.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 marzo scorso i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative presentate.

Informa che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha ritirato tutti i propri emenda-

menti ad esclusione dei seguenti: Liuzzi 1.22, Amitrano 1.36, Alaimo 4.28 e 4.74.

Avverte inoltre che nell'emendamento Epifani 4.48, pubblicato a pagina 44 del fascicolo degli emendamenti del 6 marzo scorso, al capoverso « comma 7-*quater* » le parole: « lettera *e*) » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « lettera *c*) ».

Segnala quindi che le Commissioni passeranno ora alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando il suo emendamento 1.1, identico agli emendamenti Schullian 1.2, Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4, osserva che la soppressione dell'articolo 1, con il conseguente superamento della previsione dell'istituzione del Nucleo della concretezza, contribuirebbe a fare chiarezza sulle molteplici contraddizioni che riguardano le finalità, i compiti e la struttura di tale organismo, a cominciare dalla sua denominazione, in cui si fa riferimento ad « azioni concrete », come se le azioni amministrative non fossero concrete per loro stessa natura. In relazione ai compiti e alle finalità del Nucleo, sottolinea che esso appare quasi totalmente sovrapponibile all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Unità per la sempli-

ficazione e la qualità della regolazione, le cui competenze sono comunque fatte salve. Infine, rileva che, a fronte del compito di assicurare la concreta realizzazione delle misure del Piano triennale in tutte le pubbliche amministrazioni, la previsione di sole cinquantatré unità di personale rivela la natura velleitaria dell'intera iniziativa.

Antonio VISCOMI (PD), preannunciando, anche a nome del gruppo Partito Democratico, il voto favorevole sugli identici emendamenti Zangrillo 1.1, Schullian 1.2, Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4, dichiara di ritenere auspicabile la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, in quanto suscettibile di avere un impatto negativo sulla pubblica amministrazione. Le proposte emendative volte a sopprimerlo o a modificarlo sono tutte dirette, a suo avviso, a svelare l'inganno sotteso all'intero provvedimento, che gli appare come l'ennesimo tentativo di un Ministro della pubblica amministrazione, dalla riforma del 1992 in poi, di lasciare la propria impronta, con un intervento legislativo, in un ambito estremamente complesso, che avrebbe piuttosto bisogno di interventi di natura organizzativa. Quello oggi all'esame è un tentativo, che definirebbe retorico, di intervenire con un approccio unitario e privo di articolazioni in una realtà estremamente variegata, a volte senza specificare in che modo si intendano rispettare le competenze costituzionalmente garantite, ad esempio delle regioni. In definitiva, non considera quello proposto dal Governo uno strumento adeguato al raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

Carmela BUCALO (FdI), in qualità di cofirmataria degli emendamenti Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4, ritiene impossibile che una struttura con cinquantatré unità di personale possa fare fronte a compiti che riguardano un ambito vastissimo, articolato in più di cinquantacinquemila enti su tutto il territorio nazionale.

Carlo FATUZZO (FI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Zangrillo

1.1, ritiene che il provvedimento avrà un impatto negativo sulla pubblica amministrazione, aumentando i vincoli burocratici, contrariamente ai più elementari principi di snellimento dell'azione amministrativa, e imprimendo una deriva centralistica, anche attraverso l'attribuzione di ulteriori compiti ai prefetti, che si sorprende sia stata avallata dai deputati della Lega. Tra le molte criticità ravvisabili, inoltre, segnala la mancanza di chiarezza sul soggetto cui compete verificare la correttezza dell'operato del Nucleo della concretezza.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zangrillo 1.1, Schullian 1.2, Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.6, di cui è cofirmatario, ritiene più funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la qualità dell'azione amministrativa la predisposizione di un piano triennale dei fabbisogni di personale, che tenga conto non solo delle competenze dei dipendenti, ma anche dei carichi di lavoro che sono loro attribuiti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 1.6.

Antonio VISCOMI (PD), illustrando il suo emendamento 1.7, fa notare che esso prevede una modifica testuale relativa alla denominazione del Nucleo della concretezza, evidenziando come la formulazione attuale del testo appaia caratterizzata da un lessico normativo retorico, adatto più ai *mass media* che alle aule legislative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 1.7.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Polverini 1.11, di cui è cofirmatario, rilevando come esso miri a salvaguardare l'autonomia gestionale degli enti locali.

Carlo FATUZZO (FI) condivide la finalità dell'emendamento 1.11, non comprendendo la ragione per cui, da un lato, si intenda sottoporre gli enti locali al controllo, e, dall'altro, se ne prevede un simile coinvolgimento.

Antonio VISCOMI (PD), dopo aver rilevato che non è in discussione il coinvolgimento delle regioni, che peraltro riterrebbe costituzionalmente legittimo trattandosi di regolamentare la materia relativa all'organizzazione di tali enti, quanto l'opportunità di intervenire, attraverso un organismo con risorse di personale limitate, su assetti istituzionali così vasti degli enti territoriali, che richiederebbero, peraltro, la disponibilità di competenze ben più ampie.

Debora SERRACCHIANI (PD) evidenzia come il tema in esame sia delicato, riguardando sia il rispetto della specifica autonomia organizzativa di ciascuna regione, che è costituzionalmente garantita, sia l'esigenza un coordinamento del testo in esame con la normativa vigente in materia, senza il quale si produrrebbe l'effetto, opposto a quello perseguito dal disegno di legge, di determinare un rallentamento dell'azione della pubblica amministrazione e un minore controllo su di essa. Osserva, dunque, che il provvedimento reca un intervento normativo scomposto, che rischia, inoltre, di alterare il sistema di pesi e contrappesi attualmente previsto nell'ordinamento, incidendo sulle competenze delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 1.11.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Epifani 1.12, Pella, 1.13, Rizzetto 1.14 e Prisco 1.26, fa notare che essi mirano, tra l'altro, a sopprimere quella parte del testo che attribuisce al prefetto determinate funzioni. Fa presente che tali attribuzioni, senza un opportuno coordinamento, rischiano di sovrapporsi a quelle già previste dalla normativa vigente, con il rischio di

creare problemi alla pubblica amministrazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio VISCOMI (PD) fa notare che quella stessa parte politica – ovvero la Lega – che oggi propone, con il testo in esame, di ampliare il ruolo di controllo dei prefetti sugli enti locali, in passato sostenne battaglie per sopprimere le prefetture, che egli, al contrario, giudica una colonna portante del sistema istituzionale. Evidenzia come quello schieramento politico, soprattutto negli anni '90, considerava i prefetti, intesi come organi del Ministero dell'interno operativi sul territorio, un ostacolo all'autonomia degli enti territoriali.

Carlo FATUZZO (FI) ritiene che il testo in esame preveda una eccessiva duplicazione di organismi deputati al controllo sugli enti locali, giudicando altresì paradossale che sia proprio la Lega ad ampliare le funzioni di quei prefetti per la cui soppressione in passato ha svolto, anche a livello locale, lunghe battaglie politiche. Auspica quindi l'approvazione degli identici emendamenti Epifani 1.12, Pella, 1.13, Rizzetto 1.14 e Prisco 1.26.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Epifani 1.12, Pella, 1.13, Rizzetto 1.14 e Prisco 1.26.

Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo emendamento 1.16, facendo notare come esso, prevedendo l'approvazione di linee guida in luogo di un piano triennale, miri a tutelare l'autonomia organizzative degli enti locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 1.16.

Debora SERRACCHIANI (PD), illustra l'emendamento Gribaudo 1.17, rilevando come, in presenza di un incremento dei controlli sulla pubblica amministrazione, sia quantomeno opportuno – per limitare gli scompensi che, a suo avviso, si determineranno nel sistema – prevedere un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dopo aver altresì rilevato che l'emendamento prevede di aggiungere ai contenuti del Piano triennale le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, auspica una seria riflessione su tali questioni, chiedendo un accantonamento dell'emendamento Gribaudo 1.17.

Antonio VISCOMI (PD) fa notare come la formulazione dell'emendamento Gribaudo 1.17, nel far riferimento alla semplice consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, appaia rispettosa della normativa legislativa vigente e delle norme generali in tema di contrattazione collettiva.

Dopo aver rilevato che sulla materia oggetto del provvedimento, in relazione all'organizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, già vigono le disposizioni previste nei contratti collettivi, ritiene necessario conferire dignità legislativa a taluni principi, al fine di prevenire un conflitto tra fonte e scongiurare i rischi un contenzioso.

Carla CANTONE (PD) dopo aver evidenziato che la consultazione delle organizzazioni sindacali, nelle materie relative all'organizzazione del lavoro, è già prevista dalla contrattazione collettiva, giudica anomalo che essa non sia stata prevista nel provvedimento in esame.

Carlo FATUZZO (FI) condivide le finalità dell'emendamento Gribaudo 1.17, ritenendo opportuno un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a fronte di talune disposizioni riguardanti

i lavoratori, come quelle che prevedono il trattamento dei dati biometrici.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la XI Commissione*, concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Gribaudo 1.17.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Gribaudo 1.17 si intende accantonato.

Antonio VISCOMI (PD), illustrando l'emendamento Gribaudo 1.18, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a introdurre chiarezza nella definizione del rapporto tra le competenze del Nucleo della concretezza e quelle dell'Ispettorato per la funzione pubblica. Ricorda come la stessa Ministra Bongiorno abbia sottolineato la diversità di ruolo fra il Nucleo e l'Ispettorato e rileva come il testo del provvedimento possa viceversa comportare il rischio di una sovrapposizione di ruoli, in particolare laddove si volessero affidare al Nucleo della concretezza, anziché compiti di supporto e di promozione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, funzioni di controllo e di verifica della conformità dell'azione amministrativa ai principi di buon andamento e imparzialità, che dovrebbero essere invece proprie dell'Ispettorato.

Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi alle considerazioni del deputato Viscomi, ricorda come, secondo quanto precisato dalla Ministra Bongiorno, al Nucleo della concretezza siano affidati esclusivamente compiti di coordinamento di funzioni già previste e rileva come l'emendamento 1.18 vada in questa direzione, specificando, al fine di evitare sovrapposizioni, che le funzioni in materia di verifica della corretta applicazione delle disposizioni e della conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento restano di competenza dell'Ispettorato per la funzione pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 1.18.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Gribaudo 1.19, di cui è cofirmatario, rileva come esso risponda alla stessa *ratio* dell'emendamento Gribaudo 1.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 1.19.

Debora SERRACCHIANI (PD), illustrando l'emendamento Gribaudo 1.20, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a chiarire, nel senso precisato nel corso del suo precedente intervento, le funzioni del Nucleo della concretezza, prevedendo che il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni contenga le azioni dirette a « sostenere » – anziché « garantire » – la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Rileva come l'accoglimento di questa proposta emendativa minimale costituirebbe almeno un piccolo segnale da parte della maggioranza, dopo che numerose proposte emendative presentate dal suo gruppo sono state dichiarate inammissibili o sono state oggetto di parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 1.20.

Stefano LEPRI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.21, rileva come esso risponda alla stessa *ratio* dell'emendamento Gribaudo 1.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lepri 1.21 e approvano l'emendamento Liuzzi 1.22 (*vedi allegato*).

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.23, rileva come esso sia volto a prevedere che gli interventi contenuti nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni vertano sulla conformità ai principi di imparzialità e buon andamento non già dell'attività amministrativa, bensì dell'attività gestionale della pubblica amministrazione. Richiama

l'attenzione sul fatto che non si tratta di una modifica meramente lessicale, ma di una precisazione volta ad evitare, anche al fine di prevenire un prevedibile contenzioso in sede giurisdizionale, che l'oggetto delle funzioni del Nucleo della concretezza sia costituito dall'attività amministrativa, come definita dalla legge n. 241 del 1990. Rileva come la formulazione del testo del provvedimento si presti a equivoci, rischiando di confondere aspetti amministrativi e aspetti gestionali e di introdurre un'ulteriore e inopportuna forma di controllo dell'attività amministrativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 1.23.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.24, rileva come esso risponda alla stessa *ratio* dell'emendamento a sua firma 1.23.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 1.24.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.27, rileva come esso sia volto a sopprimere la previsione per cui i verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite presso comuni e altri enti locali sono trasmessi al prefetto. Ritiene infatti apprezzabile l'intento di valorizzare il ruolo dei prefetti, ma osserva come la norma rischi di creare sovrapposizioni, introducendo inopportuna un'ulteriore ipotesi di controllo dell'attività degli enti locali in aggiunta a quelle già previste.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede un chiarimento ai relatori circa le conseguenze dell'eventuale mancata trasmissione dei verbali al prefetto, ritenendo singolare che la norma introduca un obbligo senza stabilire alcuna conseguenza nel caso di violazione dello stesso.

Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gribaudo 1.27.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 1.27.

Carlo FATUZZO (FI), illustrando l'emendamento a sua firma 1.29, sottolinea come esso sia volto a prevedere che i verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite presso comuni e altri enti locali, oltre ad essere trasmessi al prefetto (atteso che gli emendamenti diretti a sopprimere tale obbligo di trasmissione sono stati respinti), siano pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine di consentire agli altri comuni ed enti locali di prenderne conoscenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fatuzzo 1.29.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Sisto 1.31, di cui è cofirmatario, il quale intende chiarire entro quale termine le pubbliche amministrazioni debbano comunicare al Nucleo della concretezza in merito all'attuazione delle misure correttive indicate.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sisto 1.31 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e funzionamento con le seguenti: , funzionamento, trasparenza e digitalizzazione.

- 1. 22.** Liuzzi, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invi-

dia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 6, sostituire le parole: alla tempestiva con le seguenti: entro quindici giorni alla.

- 1. 31.** Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

11

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *relatore per la III Commissione*, sottolinea che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel Cantone Berna, il 18 settembre 2014 è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive.

Ricorda che la Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della XIII

Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea.

Segnala che già alla fine della scorsa legislatura, il 22 novembre 2018, la Camera ha approvato un analogo disegno di legge, il cui iter non è però proseguito a causa dello scioglimento del Parlamento.

Osserva che l'atto internazionale è stato messo a punto da un gruppo di redazione intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell'*Enlarged Partial Agreement on Sport* (EPAS), organo che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri.

Evidenzia che l'espressione « manipolazione di competizioni sportive » fa riferimento non soltanto agli « incontri » – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a in-

terferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Rileva che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite.

Sottolinea che in questo contesto generale si segnalano due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.

Osserva che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003).

Segnala che tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.

Sottolinea che del pari, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro « sporco » e per finanziare le loro attività potrebbero essere utilizzate due conven-

zioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione (la Convenzione penale sulla corruzione del 1999, Serie Trattati europei n. 173) e di riciclaggio (la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, Serie Trattati europei n. 198).

Evidenzia che la manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, rileva che l'opzione rappresentata dall'elaborazione di uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Precisa che l'interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell'adozione di principi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive.

Rileva che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame « associa » – sul piano del contenuto – tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni *de quibus*, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, evidenzia che i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.

Segnala che le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché

a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buon governo.

Osserva che la Convenzione in esame rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.

Quanto al contenuto, il testo convenzionale, rileva che si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41).

Sottolinea che con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno.

Evidenzia che i principi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali (articolo 2).

Osserva che dopo l'articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella

Convenzione, l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.

Rileva che con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Precisa che le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione sono oggetto dell'articolo 7.

Evidenzia che l'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 9, ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili.

Osserva che l'articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa carico agli Stati Parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, segnala che l'articolo 11 indica talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso

agli operatori « remoti » di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

Segnala che l'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, mentre l'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive.

Sottolinea che, ai sensi del paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate.

Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati Parte, emettendo, se del caso, gli opportuni « allerta »; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. Precisa che, a cura di ciascuno Stato Parte, gli estremi e l'indirizzo della piattaforma nazionale dovranno essere comunicati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (par. 2).

Evidenzia che l'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali, mentre gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati Parte così da poter essere punita in modo adeguato.

Osserva che nella relazione illustrativa viene segnalato che, a tale riguardo, il

testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato *ad hoc*, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione – secondo la definizione fornita dall'articolo 3, paragrafo 4 – alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 15, ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.

Segnala che l'articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive, e l'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure legislative o di altra natura per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della convenzione.

Sottolinea che l'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche dell'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati Parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17.

Precisa che con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati Parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione.

Rileva che l'adozione, da parte degli Stati Parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di

informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21, mentre con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle provative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.

Osserva che l'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento.

Sottolinea che l'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa, mentre con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca.

Segnala che gli articoli da 26 a 28, che costituiscono il Capo VII della Convenzione, sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. In particolare l'articolo 26 stabilisce che gli Stati Parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili.

Precisa che ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 26, qualora la Parte richieda condizioni la concessione dell'extradizione o dell'assistenza alla presenza di un trattato *ad hoc*, la Convenzione in esame può essere considerata dallo Stato interessato quale base legale per la cooperazione relativa ai reati previsti dagli articoli 15-17, pur sempre nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle condizioni previste dal diritto interno della Parte richiedente.

Evidenzia che gli articoli 27 e 28 sono dedicati rispettivamente alle « altre misure di cooperazione internazionale in materia

di prevenzione » ed alla « cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali ».

Osserva che l'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 30, viene istituito un Comitato di *follow-up* della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra le altre cose, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.

Sottolinea, infine, che gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).

Roberto TURRI (Lega), *relatore per la II Commissione*, come anticipato dal collega Formentini, preannuncia che si soffermerà sui contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, che si compone di 7 articoli. In particolare, segnala che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione

stessa, prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, decorsi tre mesi dalla ratifica di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5). Come spiegato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (A.S. 773), il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano di adeguamento, l'articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ricorda, infatti, che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla

produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Si ricorda infine che l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l'autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell'Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012. L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-*bis*, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni, di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. È prevista l'applicazione dell'articolo 322-*ter*, terzo comma, del secondo comma del codice penale, a norma del quale spetta al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca. L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Conven-

zione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*quaterdecies* nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (artt. 1 e 4 della legge n. 401 del 1989). La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulia SARTI (M5S), chiede alla presidenza di acquisire a scopo conoscitivo, anche ai fini di un'eventuale attività emendativa, la Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Roberto TURRI (Lega), *relatore per la II Commissione*, considerata la rilevanza dell'argomento e in ragione del fatto che nella scorsa legislatura il provvedimento è stato approvato all'unanimità presso la Camera dei deputati, chiede alla presidenza di verificare se i gruppi siano disposti a rinunciare alla presentazione di eventuali proposte emendative, allo scopo di accelerare i tempi di esame.

Marta GRANDE, *presidente*, sottolinea che la proposta del collega Turri deve essere approvata da tutti i gruppi delle due Commissioni. In assenza di tale consenso unanime, che potrebbe essere acquisito anche per le vie brevi, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì 1° aprile, alle ore 16.

Pierantonio ZANETTIN (FI) si riserva di esprimersi dopo aver concordato la posizione con il rappresentante del gruppo di Forza Italia presso la II Commissione.

Alfredo BAZOLI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico della II Commissione, concorda con la richiesta del collega Turri di rinunciare alla presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame.

Angela SALAFIA (M5S), a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle della II Commissione, concorda con la richiesta del collega Turri di rinunciare alla presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame.

Pino CABRAS (M5S) si riserva a sua volta di verificare la posizione del proprio gruppo, in consultazione con il rappresentante del Movimento 5 stelle presso la III Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71).	
Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ..	18
Audizione di rappresentanti di Borsa italiana Spa	18
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) .	18

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71).

Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.30.

Audizione di rappresentanti di Borsa italiana Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.05.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328)

19

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».	
Audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
Audizione del professor Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università « Roma Tre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
Audizione del professor Salvatore Curreri, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Kore » di Enna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	34
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Emendamenti C. 1012-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
ERRATA CORRIGE	31

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. ap-

provata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».

Audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze.

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia la professoressa Cerrina Feroni per aver accolto l'invito della Commissione e chiede cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola alla professoressa Cerrina Feroni.

Ginevra CERRINA FERONI, *Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ed Emanuele PRISCO (Fdi).

Ginevra CERRINA FERONI, *Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia la professoressa Cerrina Feroni e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università « Roma Tre.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università « Roma Tre ».

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia il professor Bonfiglio per aver accolto l'invito della Commissione e chiedo cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola al professor Bonfiglio.

Salvatore BONFIGLIO, *Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università « Roma Tre*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Bonfiglio e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Salvatore Curreri, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Kore » di Enna.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Salvatore Curreri, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « Kore » di Enna.

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia il professor Curreri per aver accolto l'invito della Commissione e chiedo cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola al professor Curreri.

Salvatore CURRERI, *Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Kore » di Enna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea CECCONI (Misto-MAIE) e Anna MACINA (M5S).

Salvatore CURRERI, *Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Kore » di Enna*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Curreri e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, adottato quale testo base dalla II Commissione in sede referente e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la stessa Commissione.

Alla proposta di legge C. 1455 sono abbinata le proposte di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibaldi e C. 1534 Foti.

Il disegno di legge C. 1455, adottato come testo base, che, dopo le modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 14 articoli, individua anzitutto una serie di reati attraverso i quali tale violenza si esercita e, in relazione a queste fattispecie di reato, già esistenti, interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento interviene inoltre sul codice penale al fine di aggravare le pene già previste per tali reati e disegna altresì una nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge ai seguenti reati:

maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale);

violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale);

atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale);

corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* del codice penale);

atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale);

alcune ipotesi di lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma del codice penale).

Con riferimento al contenuto dei singoli articoli, gli articoli da 1 a 3 intervengono sul codice di procedura penale, stabilendo, per tali reati, disposizioni volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, l'eventuale conseguente adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale che disciplina l'obbligo di riferire la notizia del reato da parte della polizia giudiziaria prevedendo che questa, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire, senza ritardo, la comunicazione scritta.

Tale obbligo, attualmente previsto solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1 a 6 (si tratta, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, viene esteso alle notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere. Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, viene esclusa ogni forma di discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, che è tenuta ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza, introducendo una preclusione assoluta di urgenza.

L'articolo 2 stabilisce che il Pubblico Ministero, in caso di acquisizione di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del codice di procedura penale relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma 1-*ter* (articolo 2); attualmente, infatti, il codice di procedura penale non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.

L'articolo 3 stabilisce che, in presenza di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine diretta del PM e gli atti delegati da questi delegati e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Viene a tale fine modificato l'articolo 370 del codice di procedura penale, con l'inserimento di due nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*.

L'articolo 4, concernente la formazione degli operatori di polizia, prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:

esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;

interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 5 interviene sul codice penale e sul codice delle leggi antimafia, stabilendo degli aggravamenti delle pene previste per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.

Vengono previsti, in particolare:

l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, attualmente stabilita dall'articolo 572 del codice penale nella reclusione da 2 a 6 anni, che viene aumentata da 3 a 7 anni;

una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà; attualmente, in base all'articolo 61, primo comma, numero 11-*quinquies* del codice penale tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minore o di donna in stato di gravidanza; per coordinamento, dunque, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento espunge dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti;

l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi;

l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione: viene a tale fine modificato l'articolo 4 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori.

Attraverso tale ultima modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province, nonché, quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di

dimora abituale; con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità; infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per *stalking*, anche misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 6 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 interviene sul primo comma dell'articolo 577: rispetto alla norma vigente, che punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, la nuova formulazione della norma, rendendo alternative le circostanze della stabile convivenza e della relazione affettiva, consente l'applicazione dell'ergastolo, sia in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, sia in caso di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. La disposizione dunque sembra prevedere l'aggravante anche quando l'omicidio è commesso in danno di un coinquilino.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sul secondo comma dell'articolo 577, per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato o l'altra parte dell'unione civile cessata, anche la « persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata ». Anche in questo caso il provvedimento estende l'applicazione dell'aggravante alla cessata convivenza o alla cessata relazione affettiva, punendo dunque più severamente oltre all'omicidio commesso in danno di un *ex partner*, anche quello commesso in danno di qualsiasi *ex* convivente, a prescindere dalla relazione affettiva.

In ordine alla formulazione della lettera *b)*, segnala l'opportunità di riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva

quanto alla stabile convivenza, utilizzando il termine « cessate »; viceversa il termine, al singolare, pare riferirsi alla sola relazione affettiva escludendo la cessazione della stabile convivenza. Tale ipotesi, peraltro, è già compresa nell'aggravante del primo comma.

L'articolo 7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sopprimendo conseguentemente l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. Attualmente, infatti, l'articolo 583 del codice penale punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime, tra le quali è inserita la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso e a tale ipotesi equipara anche la malattia insanabile, la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto o la mutilazione permanente.

La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna – cui è equiparato il patteggiamento della pena – consegue anche, ai sensi del secondo comma del nuovo articolo 583-*quinqüies*, la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

L'articolo 7, inoltre, ai commi da 2 a 5:

al comma 2 interviene sull'articolo 576 del codice penale prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'articolo 583-*quinqüies* viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale;

al comma 3 sopprime l'attuale aggravante prevista nell'articolo 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime;

al comma 4 interviene sull'articolo 585 del codice penale, per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'articolo 576 del codice penale (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'articolo 577 del codice penale, ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo);

al comma 5 modifica l'ordinamento penitenziario, intervenendo sull'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (mediante l'inserimento del nuovo articolo 583-*quinqüies* del codice penale nel catalogo dei delitti di cui al comma 1-*quater*); viene inoltre previsto, alla lettera *b*) del comma 5, che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. La disposizione, dunque, riconduce alla disciplina della concessione dei benefici penitenziari per i condannati per reati sessuali in danno di minori il nuovo delitto di cui all'articolo 583-*quinqüies* commesso in danno di minori.

In merito segnala l'opportunità di operare un ulteriore coordinamento inserendo la nuova fattispecie di reato di deformazione di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale nel catalogo dei reati contro

la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

L'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*).

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, fattispecie che è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni.

Inoltre, il comma 2, intervenendo sull'articolo 609-*ter*, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale:

sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'articolo 609-*bis*;

prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);

rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore: per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni). Per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

Il comma 3 modifica il delitto di atti sessuali con minorenni, di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, prevedendo un'aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; si interviene sulla scriminante del terzo comma dell'articolo 609-*quater*, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i *partner* sia non superiore a 3 anni: il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni.

Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenni dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio.

Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies*, relativo alla violenza sessuale di gruppo, per inasprirne la pena: all'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni; inoltre, intervenendo sul terzo dell'articolo 609-*octies*, si sostituisce l'attuale formulazione della norma, in base alla quale si ha un aumento di pena « se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* », con la seguente: « Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* ».

L'articolo 9, al comma 1 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-*bis*, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari per-

sonali; avviso di conclusione delle indagini preliminari; provvedimento di archiviazione; sentenza.

In merito rileva l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale.

Gli ulteriori commi dell'articolo 9 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere; in particolare:

il comma 2 modifica l'articolo 90-*bis*, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente; alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato;

il comma 3 modifica l'articolo 190-*bis*, che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità; intervenendo sul comma 1-*bis*, la disposizione estende a tutti i minori (e non solo agli infrasedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 10, che interviene anch'esso sul codice di procedura penale.

In particolare la disposizione:

al comma 1 modifica l'articolo 90-*ter* per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei casi di evasione; rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla

persona, ma solo previa richiesta della vittima, la nuova norma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione; in merito segnala l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale;

al comma 2 modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico), come previsto dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale per la misura degli arresti domiciliari;

al comma 3 interviene sull'articolo 282-*quater* per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;

al comma 4 modifica l'articolo 299, per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'articolo 90-*ter*), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato;

al comma 5 modifica l'articolo 659 per obbligare il Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione attraverso la polizia giudiziaria alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato.

Al riguardo segnala l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale.

L'articolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate, lesioni personali gravissime, deformazione mediante lesioni permanenti al viso, e atti persecutori.

L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013, con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

La disposizione elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 14 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le

amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, intervenendo su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa.

C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1541, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 2, mentre l'articolo 1 reca le definizioni – di

stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.

La cooperazione è regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti, nonché con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dall'adesione delle Parti a organizzazioni internazionali.

L'articolo 3, relativo alla cooperazione generale, prevede la possibilità per le Autorità competenti delle due Parti – individuate nei rispettivi Ministeri della difesa – di sviluppare piani annuali e pluriennali di cooperazione nonché di concludere specifici accordi di attuazione e stabilisce che le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti avranno luogo alternativamente in Italia e in Serbia.

L'articolo 4 individua le specifiche aree di cooperazione, che sono:

la politica di difesa e sicurezza;

la ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;

l'approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;

il supporto logistico;

le esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (*peace-keeping*);

l'industria della difesa, lo scambio e il transito di materiali ed equipaggiamenti militari;

l'organizzazione delle Forze armate, l'amministrazione e gestione delle risorse umane;

la protezione ambientale e il controllo dell'inquinamento causato da attività militari;

la formazione e addestramento in campo militare;

la polizia militare;

la sanità militare;

la storia e la cultura militare;

lo sport militare, nonché altri settori di comune interesse;

altri settori militari di interesse comune concordati.

Con l'articolo 5 vengono individuate le modalità di cooperazione, consistenti in: riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti previsti. In tale ambito si prevede che il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze armate potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Si prevede, altresì, l'impegno dei due Governi a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benessere della Parte cedente.

L'articolo 7 riguarda gli aspetti finanziari e stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla Parte ospitante di fornire, se necessario, al personale della Parte inviante trattamenti medici d'urgenza. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.

L'articolo 8, relativo al risarcimento dei danni, prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione di cui

all'Accordo, il risarcimento sarà a carico della Parte inviante. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a esse, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 9 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici, senza mediazioni di terze parti.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, la quale è stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica.

In tale ambito si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore l'Accordo sostituirà il precedente Accordo di cooperazione con la Serbia e Montenegro nel settore della difesa sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003. L'articolo 12 prevede la possibilità di apportare emendamenti all'Accordo, con il mutuo consenso scritto delle Parti. L'articolo 13 regola la durata e il termine dell'Accordo, prevedendo che esso sia concluso a tempo indeterminato e che resti in vigore fino a quando le Parti, o una di esse, non decidano di denunciarlo.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente,

la copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

Emendamenti C. 1012-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 1012-A, recante « Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ».

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel

fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 151 del 5 marzo 2019*: a pagina 44, seconda colonna, quattordicesima riga, le parole: « lettera e) » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « lettera c) ».

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, adottato quale testo base dalla II Commissione e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la stessa Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti;

sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale rafforza gli strumenti di tutela delle vittime di tali gravissimi delitti, i quali generano notevole allarme sociale, a tal fine velocizzando l'instaurazione del procedimento penale in materia, accelerando l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, aggravando le pene già previste in merito, nonché introducendo una nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, intervenendo su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, il quale modifica il secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato o all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la « persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata », valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva quanto alla stabile convivenza, utilizzando il termine « cessate », in quanto l'attuale declinazione al singolare di tale termine sembrerebbe riferirsi alla sola relazione affettiva, escludendo la cessazione della stabile convivenza;

b) con riferimento all'articolo 7, il quale introduce la nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche tale nuovo reato nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge;

c) con riferimento all'articolo 9, comma 1, il quale inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 64-*bis*, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'af-

fidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;

d) con riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale modifica l'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale, prevedendo la comunicazione obbligatoria, alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore, dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei casi di

evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;

e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 10, il quale modifica l'articolo 659 del codice di procedura penale, obbligando il Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione, attraverso la polizia giudiziaria, alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore, della scarcerazione del condannato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa. (C. 1541 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1541, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 »;

considerato che il provvedimento attiene alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 35

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti (*Seguito esame e conclusione*) 37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1541 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 20, assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri. Segnala preliminarmente che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. L'Accordo rappresenta un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la controparte serba in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Con riguardo al contenuto dell'accordo, segnala che esso si compone di un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.

Con l'articolo 2 vengono indicati i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i cui rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo in esame, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

Nell'articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione tra le quali: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; operazioni umanitarie e di pace; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari.

L'articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale tra le quali, in particolare, anche dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze e seminari.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, con riguardo a una serie di categorie di armamenti. Si prevede, inoltre, che la reciproca fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti, le quali si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente. In base a tali previsioni l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Mentre l'articolo 7 interviene in merito agli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, l'articolo 8 regola le questioni riguardanti l'eventuale risarcimento dei

danni: provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante nel corso di missioni e di esercitazioni relative alle attività di cooperazione; provocati congiuntamente a una delle Parti; provocati a terzi.

L'articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo, specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

Ai sensi dell'articolo 10 le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze Parti.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.

L'articolo 12 regola le modalità per l'adozione di emendamenti al testo. L'articolo 13, infine, prevede che l'Accordo avrà durata indeterminata, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità di notificazione dell'eventuale risoluzione, su iniziativa di una Parte nei riguardi dell'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.

Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, nel testo dell'Accordo non vi sono disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PfP Sofa (*Partnership for Peace regarding the status of their Forces and any Additional Protocol*) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell'altra Parte.

Il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli. Ricorda che nella scorsa legi-

slatura, il 31 ottobre 2017, un analogo disegno di legge (A.C. 4716) era stato presentato alla Camera dei deputati ed assegnato alla Commissione Affari esteri che non ne aveva avviato l'esame.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Accordo, relativo a riunioni da svolgere con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti, specificando che gli eventuali oneri connessi all'esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché degli articoli 8 e 12 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibaldi e C. 1534 Foti.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, VII, XI, XII e XIV. Avverte altresì che la V Commissione ha espresso l'intenzione di esprimere il proprio parere ai fini dell'esame in Assemblea. Segnala infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Laura BOLDRINI (LeU) esprime la convinzione che il provvedimento in esame, che interviene su un tema molto serio, rappresenta un'occasione persa, non essendo stato fatto tesoro delle considerazioni e dei suggerimenti scaturiti nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto dalla Commissione Giustizia. Sottolinea in secondo luogo il fatto che il Ministro Bonafede abbia scritto una pagina non edificante, presentando le proposte emendative della relatrice in conferenza stampa, prima ancora che la Commissione Giustizia ne fosse a conoscenza, e dichiarando « blindato » il provvedimento in esame, sul quale si è comunque augurato l'assenso delle opposizioni. Nel ribadire quanto siano state provocatorie simili affermazioni, evidenzia che quello in esame rappresenta esclusivamente un « provvedimento bandiera » per il Governo e per la maggioranza, che non investono alcuna risorsa finanziaria in favore della sicurezza delle donne. Sottolinea a tale proposito come la misura che obbliga il pubblico ministero ad ascoltare la parte offesa entro 3 giorni dalla notizia di reato o la somministrazione di corsi psicologici di recupero per i soggetti violenti non abbiano la benché minima possibilità di trovare applicazione, ad invarianza di spesa. Tiene a precisare come non sia stata tenuta in alcun conto la volontà dell'opposizione, che ha presentato tra l'altro proposte emendative precise e ponderate sul *revenge porn*, questione che segna la vita di tanti ragazzi e ragazze e che è stata oggetto di una petizione da oltre 100 mila firme. Ritiene che quello in oggetto non sia un provvedimento che cambierà le sorti delle donne, eviden-

ziando che si sarebbe potuto fare molto meglio adottando come testo base la proposta di legge C. 1403 della relatrice, di contenuto più ampio rispetto al disegno di legge del Governo. Al proposito ricorda di aver trasposto molti dei contenuti di tale proposta di legge in emendamenti che hanno visto poi il parere contrario della stessa relatrice. Con rammarico, evidenziando che alla fine non si darà risposta alle richieste di tutela e di sicurezza delle donne, preannuncia che si asterrà dalla votazione per il conferimento del mandato alla relatrice.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, ritiene che sia stato fatto un serio ed attento lavoro di ascolto degli auditi e delle richieste dell'opposizione, accogliendo anche la gran parte delle proposte emendative presentate che recuperavano contenuti della proposta di legge a sua prima firma C. 1403. In contrasto con quanto affermato dalla collega Boldrini, esprime pertanto la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, che fornisce risposte alla necessità di tutela delle donne e che contrasta il fenomeno emergenziale della violenze di genere.

Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare che il Partito democratico si riserva di esprimere compiutamente le proprie posizioni nel corso dell'esame in Assemblea, evidenzia come sia stato indotto ad intervenire dalla sorprendente ricostruzione fornita dalla relatrice, per precisare che non vi è stata alcuna condivisione dei contenuti del provvedimento, ad eccezione di alcune riformulazioni di proposte emendative avanzate dalla relatrice, senza alcun coinvolgimento delle opposizioni che

al contrario hanno manifestato grande apertura. Ritiene particolarmente incredibile il silenzio della relatrice, che non ha ritenuto di interloquire con le opposizioni neppure sulle proposte emendative che recuperavano molti dei contenuti della proposta di legge a sua firma C. 1403. Preannuncia pertanto che i componenti del gruppo del Partito democratico, fortemente critici sia sul metodo adottato sia nel merito, considerato che molti importanti temi sono stati disattesi, si asterranno dalla votazione per il conferimento del mandato alla relatrice. Auspica in conclusione che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento si possa sperimentare una reale disponibilità di dialogo da parte della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, on. Ascari, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 1455 Governo, come risultante dalle proposte emendative approvate, con il nuovo titolo « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00183 Comencini: Sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida tra Italia e Russia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00020</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	41
7-00209 Suriano: Sul riconoscimento del genocidio yazida (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00021</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	42

RISOLUZIONI

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00183 Comencini: Sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida tra Italia e Russia.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00020*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Vito COMENCINI (Lega) illustra la risoluzione a propria prima firma, di cui presenta una riformulazione (*vedi allegato 1*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere favorevole sulla riso-

luzione in titolo, come testé riformulata dal presentatore.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00183 Comencini come riformulata, che assume il n. 8-00020.

7-00209 Suriano: Sul riconoscimento del genocidio yazida

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00021*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Simona SURIANO (M5S) illustra la risoluzione a propria prima firma, di cui presenta una riformulazione (*vedi allegato 2*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo come testé riformulata dalla presentatrice.

Ivan SCALFAROTTO (PD) esprime apprezzamento per l'iniziativa della collega

Suriano, segnalando che nella scorsa legislatura è stata approvata, il 27 settembre 2016, una mozione vertente sulla medesima materia, a prima firma del collega Ettore Rosato, a conferma della convergenza bipartisan sulla materia oggetto della risoluzione e di una continuità di vedute sul tema, al di là degli schieramenti.

Paolo FORMENTINI (Lega), ringraziando a sua volta la collega Suriano per

la sensibilità dimostrata, si associa alle osservazioni dell'onorevole Scalfarotto, sottolineando che sul tema del genocidio yazida esiste un'ampia condivisione da parte delle forze politiche.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00209 Suriano come riformulata, che assume il n. 8-00021.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00183 Comencini: Sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida tra Italia e Russia.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premesso che:

per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dalla data di acquisizione della residenza;

il Governo ha concluso nel corso del tempo una serie di accordi con diversi Stati per il riconoscimento e la conversione reciproca della patente;

la conversione senza esami è possibile solo qualora la patente estera sia stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia;

la conversione senza esami è possibile qualora il titolare della patente sia residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda, mentre chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione;

non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia;

il Governo ha già concluso accordi di riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida con alcuni Paesi dell'ex Unione Sovietica;

gli esami di teoria e di guida della Federazione Russa sono molto simili a quelli che si tengono in Italia e la segnaletica stradale verticale e orizzontale della Federazione Russa è pressoché identica a quella presente nel codice stradale italiano,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie ad avviare le procedure per la definizione di un accordo con la Federazione Russa sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, in modo da facilitare la vita degli italiani residenti in Russia e dei russi in Italia.

(8-00020) « Comencini, Sabrina De Carlo, Formentini, Grimoldi, Billi, Caffaratto, Coin, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Ribolla, Zóffili ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00209 Suriano: Sul riconoscimento del genocidio yazida.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premesso che:

gli Yazidi sono un'antichissima popolazione presente soprattutto nell'area mesopotamica e sono considerati « kuffar », infedeli, dai fanatici terroristi visto che la loro religione è una sorta di sincretismo nato dal contatto e dalla contaminazione di diverse religioni, compresi il cristianesimo e l'islam. Essi parlano, inoltre, il curdo ed evitano i matrimoni misti. Nei loro confronti è stato posto in essere un programma di eradicamento mirato e sistematico in quanto gruppo etnico;

il 3 agosto 2014 i combattenti del *Daesh*, nel momento culminante della loro politica di espansione territoriale, penetrarono nei luoghi dove vive la maggioranza degli yazidi nel mondo. Si tratta del territorio del Sinjar, nel nord dell'Iraq e al confine con la Siria;

quello stesso giorno i militanti dell'ISIS massacrarono più di 3000 esseri umani, tra cui molti anziani, e rapirono poco meno di 7000 donne e bambini per ridurli in condizioni di schiavitù;

due settimane dopo l'assalto di *Daesh* veniva rinvenuta la prima fossa comune che rivelò al mondo questo genocidio;

oggi, dopo la caduta delle roccaforti *Daesh* in Siria (Raqqa) e in Iraq (Mosul), molti degli yazidi fuggiti all'estero stanno rientrando nei loro luoghi d'origine ma sono tanti gli sfollati di Ninive e Sinjar

che vivono ormai da cinque anni nei campi profughi nel Kurdistan iracheno;

molti di loro continuano a vivere nel territorio di Shengal nell'Iraq nordoccidentale vicino al confine con la Siria, nonostante qui abbiano subito esecuzioni di massa e siano stati costretti a sopravvivere oppressi da una crudele sofferenza psicologica permanente, in questo luogo gli yazidi vogliono continuare a esistere;

secondo dati recenti, mancano ancora all'appello più di 3000 prigionieri dell'assalto dell'agosto del 2014 e, nelle ultime fasi di liberazione delle sacche resistenti del *Daesh* nelle roccaforti della Siria nord-orientale, si continuano a fare macabri rinvenimenti. Nel mese di febbraio è stata scoperta l'ennesima fossa comune di civili yazidi intrappolati nell'assedio. « Il *Daesh* sta usando gli yazidi rapiti come scudi umani » ha riferito Nadia Murad, insignita del Premio Nobel per la Pace 2018;

le Forze Democratiche Siriane (SDF) hanno fornito prove fotografiche di questo genocidio ancora in corso e hanno pubblicato immagini di bambini liberati. *Daesh* ha provato a cancellare il loro senso di appartenenza all'etnia curda addestrandoli in campi speciali all'interno del programma « Cuccioli del Califfato » per farli diventare soldati e kamikaze; oggi purtroppo non parlano più nemmeno la loro lingua madre;

secondo un recente rapporto dell'organizzazione non governativa *Human Rights Watch*, « i crimini dello Stato islamico contro la minoranza yazida proseguono e restano ampiamente impuniti ». Sono ancora tante le donne vittime di abusi sessuali continui e ripetuti. Molte di loro vengono addirittura vendute come schiave;

secondo i dati diffusi dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), il mercato della schiavitù sessuale può aver tristemente inciso per 21 milioni di dollari sulle casse dell'economia del Califfato. Allo stato attuale, per *Daesh* ridare la libertà a queste donne ha un prezzo che va da 20.000 a 30.000 dollari e, con quasi 3000 donne ancora nelle mani del Califfato e una crisi interna all'organizzazione terroristica, il rischio concreto è che questa tratta possa essere intensificata per finanziare la guerra;

l'articolo 2 della Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 1948, di cui anche Siria e Iraq sono parte, dice che la sussunzione della fattispecie genocidiaria è legata a una precisa *ratio* di sterminio anche solo di una parte di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso;

nel settembre 2017 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2379, che istituiva un *team* investigativo per aiutare il governo iracheno a raccogliere, conservare e analizzare le prove dei crimini commessi dai combattenti del *Daesh*, e di fatto quindi anche con riferimento al genocidio yazida;

la stessa Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria si è espressa sull'intera vicenda utilizzando il termine « genocidio yazida »;

la richiesta avanzata anche da Nadia Murad è quella di impegnare le Nazioni Unite affinché mandino osservatori in Iraq fra gli Yazidi in modo da creare le condizioni per farli rientrare nei territori

d'origine in sicurezza perché « senza protezione internazionale non c'è certezza che il terrorismo e il genocidio non tornino »;

a livello internazionale, alcuni governi (tra cui quelli di Canada, Australia, Francia, Kuwait, Norvegia, Germania e Grecia) hanno dato il loro supporto con politiche di reinserimento nei territori d'origine dopo aver avviato programmi di protezione nei relativi Paesi;

Human Rights Watch sostiene, inoltre, che i processi in corso per crimini commessi contro gli yazidi sono destinati a un nulla di fatto e gli imputati sono principalmente accusati di « appartenenza, supporto o assistenza allo Stato islamico ». Il rischio è quindi che le prove del genocidio possano « perdersi, nel tempo, nelle fosse comuni che le autorità locali tardano a portare alla luce » e nella debole efficienza del sistema giudiziario iracheno;

alcune organizzazioni non governative sostengono che le autorità irachene non stiano proteggendo adeguatamente le fosse comuni rinvenute dal 2014, nonostante una specifica legge lo imponga, e questo rende difficile rintracciare e identificare le persone scomparse,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per sensibilizzare la comunità internazionale sui crimini di cui in premessa e per valutare le modalità più opportune per riconoscere ufficialmente il genocidio yazida;

a farsi promotore in seno alle Nazioni Unite e in ambito europeo di iniziative volte a giudicare i crimini relativi al genocidio yazida e garantire piena giustizia alle vittime;

ad assumere iniziative, nei consessi internazionali, affinché le violenze sessuali perpetrate durante i conflitti di guerra vengano punite come crimini di guerra;

a monitorare le attività del *team* investigativo attivato nel 2017 con la risoluzione n. 2379 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

ad assumere le iniziative di competenza affinché si creino le condizioni per accelerare le procedure per il riconoscimento dei corpi rinvenuti nelle fosse co-

muni e per il censimento delle persone ad oggi presenti nei campi profughi in modo da avere contezza dei possibili sopravvissuti al genocidio.

(8-00021) « Suriano, Sabrina De Carlo, Cappellani, Ehm, Olgiati, Romaniello, Perconti, Siragusa ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Responsabile dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante «Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino» (C. 622 Golinelli)	45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	45
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Avvocato Filippo Bigot, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare	46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	46
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	51
------------------------------------------------------------	----

COMITATO DEI NOVE:

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012	50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Audizione del Responsabile dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante «Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino» (C. 622 Golinelli).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta

sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
C. 622.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che con l'audizione appena svolta si è conclusa l'attività conoscitiva della Commissione.

Ricorda, quindi, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di venerdì 29 marzo.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) prende atto della fissazione del termine degli emendamenti e preannuncia l'intenzione di presentare alcune proposte di modifica del testo del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Audizione dell'Avvocato Filippo Bigot, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.
C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che con l'audizione appena svolta si è concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione.

Ricorda, quindi, che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 marzo scorso, la relatrice ha preannunciato di voler proporre di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 875, a sua prima firma. Nella successiva riunione del 21 marzo, l'Ufficio di presidenza ha poi convenuto di fissare come termine per la presentazione degli emendamenti giovedì 4 aprile 2019.

Alberto PAGANI (PD) fa presente che il gruppo del Partito democratico aveva, in un primo momento, valutato l'opportunità di non presentare una proposta di legge e

di fornire il proprio contributo al dibattito in altra forma.

Evidenzia, tuttavia, che l'intensa attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha portato a mutare il precedente convincimento e segnala che ha appena depositato un'iniziativa legislativa sulla medesima materia.

Manifesta, quindi, l'esigenza di lavorare proficuamente per licenziare un buon provvedimento e domanda alla relatrice se sia disposta ad attendere la prossima seduta prima di proporre l'adozione di un testo base, valutando anche la possibilità di produrre un testo unificato.

Salvatore DEIDDA (FdI) evidenzia come anche il gruppo di Fratelli d'Italia si trovi nelle medesime condizioni appena esposte dal collega del Partito democratico.

Sottolinea come le audizioni svolte abbiano fatto emergere diverse criticità con riferimento ai testi delle due proposte di legge in esame, che necessitano di essere migliorati anche sotto il punto di vista della loro formulazione scritta.

Non comprende, dunque, le ragioni che inducono la relatrice a procedere così speditamente e manifesta perplessità per la tempistica proposta che rinuncia ad acquisire i contributi utili dai testi delle proposte di legge in fase di presentazione.

Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative, anche interamente sostitutive del testo base, da parte del proprio gruppo.

Maria TRIPODI (FI) non contesta nel merito la scelta della relatrice di adottare il testo della proposta di legge C. 875 Corda come testo base, ma sottolinea come tale scelta avvenga senza aver tentato di raggiungere la più ampia condivisione possibile.

Osserva come la complessità della materia affrontata dovrebbe suggerire alla maggioranza di operare con maggiore ocularità e ribadisce l'importanza di ricercare il coinvolgimento di tutti i gruppi presenti in Commissione.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, ricorda come abbia sempre manifestato la propria disponibilità a svolgere un dibattito ampio e adeguato all'importanza del tema affrontato. Ne è prova il fatto che il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione ha recepito le proposte provenienti da tutti i gruppi, ascoltando una grande varietà di soggetti.

Rileva, quindi, che la proposta di legge C. 875, a sua prima firma, nasce dall'esigenza di legiferare in un campo lasciato vuoto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, che ha abolito il divieto di costituire sindacati militari dichiarando la parziale incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare. Si tratta di un'iniziativa che doveva essere assunta dal Parlamento già in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e che, invece, nella scorsa legislatura è stata aversata dai gruppi allora in maggioranza.

Non condivide, dunque, le critiche rivolte con riguardo alla tempistica assai spedita e sottolinea, invece, come l'attività conoscitiva abbia reso evidente che il testo della sua proposta di legge è il più completo.

Ribadisce, quindi, la necessità di non dilatare ulteriormente i tempi attendendo la presentazione di ulteriori proposte di legge che servirebbero solo per non lasciare che l'iniziativa in esame possa essere attribuita unicamente al gruppo del M5S che già dalla scorsa legislatura aveva chiesto il riconoscimento dei sindacati ancora prima dell'intervento della Corte costituzionale.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) rammenta che la posizione del proprio gruppo è stata sin dall'inizio quella di non voler attribuire la paternità della riforma della rappresentanza dei diritti dei militari ad una specifica parte, ma piuttosto quella di operare una riforma in grado di contemperare due diverse esigenze: da un lato, la necessità di produrre una normativa che la sentenza della Corte costituzionale ha aperto all'intervento del legislatore; dal-

l'altro il bisogno di assicurare l'efficienza dello strumento militare.

Per tale ragione il proprio gruppo non ha elaborato una propria proposta di legge, ma ha preferito lavorare insieme ai colleghi della maggioranza per presentare un testo da poter migliorare nel corso dell'esame in Commissione.

Rivendica, quindi, la bontà del lavoro finora svolto, che ha permesso di raccogliere numerosi spunti di riflessione assai utili per incidere proficuamente sul testo iniziale.

Pur ritenendo opportuno procedere con cautela, ritiene che l'istruttoria sia stata svolta senza una compressione dei tempi.

Auspica, quindi, che l'obiettivo dell'iniziativa legislativa possa essere raggiunto con la più ampia condivisione possibile dal momento che riforma in oggetto serve all'istituzione militare, che non appartiene né alla maggioranza, né all'opposizione.

Invita, quindi, tutti i gruppi a proseguire nel lavoro finora svolto e a non irrigidirsi sulle singole posizioni.

Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta stupore per il tono del dibattito poiché il tema del provvedimento è stato finora affrontato dai gruppi con grande serenità.

Ritiene che nessuno voglia sottrarre al M5S il merito di aver per primo proposto l'introduzione dei sindacati nel mondo militare.

Sottolinea, invece, come il proprio gruppo abbia sempre espresso perplessità su un tema così delicato che merita sicuramente di essere affrontato con prudenza. Lo dimostra il fatto che, a seguito dell'avvio dell'esame delle proposte di legge, si siano verificati momenti di grande tensione fra i membri della rappresentanza militare e i rappresentanti dei sindacati riconosciuti.

È necessario, dunque, rendere il clima più sereno anche perché gli stessi sindacati non riconosciuti hanno espresso dubbi e perplessità su un testo che ha deluso le aspettative di chi auspicava il definitivo superamento dei limiti manifestati dalla rappresentanza militare.

Ribadisce, quindi, la volontà di volere contribuire alla redazione di un testo quanto più possibile integrato e condiviso, ben fatto anche sotto il profilo della sua armonizzazione con la legislazione vigente come sottolineato nel corso dell'audizione dell'Avvocato generale dello Stato.

Elio VITO (FI) auspica che le distanze tra la maggioranza e l'opposizione si possano ridurre poiché è importante fare una buona legge, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di una legge attesa e dovuta.

Occorre, quindi, sì procedere con urgenza, ma senza commettere errori per la troppa fretta.

Rivolge, quindi, un invito alla relatrice affinché voglia correttamente attendere il contributo imminente annunciato dai gruppi del Partito democratico e di Fratelli d'Italia, rinunciando a adottare il testo base nella seduta odierna.

Non comprende, infatti, le ragioni che spingono ad adottare oggi un testo base che dovrà comunque essere modificato in più parti attraverso un'intensa attività emendativa quando, invece, la relatrice potrebbe presentare un testo unificato che tenga conto degli esiti delle audizioni svolte e dei contributi ritenuti meritevoli delle altre proposte di legge in materia. Oltre ad essere più razionale, tale scelta consentirebbe di seguire un percorso assai più snello e rapido poiché non occorrerebbe presentare numerosi emendamenti. Dunque, sarebbe più vantaggioso anche sotto il profilo dell'economia procedurale.

Conclude sottolineando che qualora la relatrice non volesse accogliere l'invito, il gruppo di Forza Italia non potrebbe votare favorevolmente l'adozione del testo base.

Antonio DEL MONACO (M5S) non comprende le ragioni che hanno portato ad aspettare la conclusione dell'attività conoscitiva per presentare altre iniziative legislative sulla materia.

Ritiene, pertanto, che sia opportuno fissare un punto fermo adottando il testo base e poi procedere a migliorare il provvedimento esaminando in maniera scrupolosa le varie proposte emendative.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, ringrazia il collega Vito per l'intervento che, a suo avviso, mette in evidenza la scelta della maggioranza di dare finalmente corso ad un provvedimento che in passato è stato da più parti avversato.

Si tratta di una posizione che, coerentemente, viene adesso portata avanti e, pertanto, ribadisce il proprio convincimento di procedere sin da ora all'adozione del testo base.

Wanda FERRO (FdI) sottolinea, a sua volta, l'esigenza di fare una buona legge e di non adottare in questa seduta un testo base che verrebbe ampiamente sconfessato dalle modifiche apportate durante l'esame degli emendamenti.

Auspica, quindi, che si possa fare un'ulteriore riflessione, ritenendo poco costruttivo procedere troppo speditamente.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo di Forza Italia.

La Commissione delibera di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo della proposta di legge C. 875, a prima firma della deputata Corda.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame d'altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta

sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1455 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra ERMELLINO (M5S), *relatrice*, osserva che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Giustizia sul testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, delle abbinare proposte recanti Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Scopo di tali proposte è quello di rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

Sottolinea, preliminarmente, che oltre il 90 per cento delle vittime non denuncia le violenze subite e che, nel contrasto di tale fenomeno, riveste un'importanza fondamentale l'ascolto delle situazioni vissute dalle stesse, in gran parte donne e bambini. Evidenzia, quindi, l'importanza di fornire alle Forze dell'ordine interessate gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare tale emergenza.

In estrema sintesi, il provvedimento – composto originariamente da 5 articoli, diventati 14 a seguito dell'approvazione di numerosi articoli aggiuntivi – individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta ad una serie di fattispecie in relazione alle quali l'articolo 1 prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; l'articolo 2, che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; infine, l'articolo 3 prevede che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e ponga senza ritardo a disposizione dello stesso la documentazione delle attività svolte.

Per quanto riguarda gli aspetti che interessano le competenze della nostra Commissione, segnala l'articolo 4 che prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

In particolare, i corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi Corpi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Al riguardo, segnala che per il personale individuato dalle diverse amministrazioni la frequenza dei corsi è obbligatoria.

Fa presente, inoltre, che durante l'esame degli emendamenti non sono state modificate parti di competenza della Commissione Difesa.

Nel concludere il suo intervento presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO condivide la proposta della relatrice e fa presente che la Difesa sta lavorando affinché si possano disporre misure di prevenzione personale, ai sensi dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nei confronti dei soggetti indagati di maltrattamenti verso familiari o conviventi.

Salvatore DEIDDA (FdI) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 marzo 2019.

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1003 Bartolozzi, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge C. 1455 Governo, adottato come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge volte a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica;

rilevato che il provvedimento individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;

evidenziato che l'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di forma-

zione anche per il personale dell'Arma dei carabinieri che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;

preso atto che i corsi dovranno essere attivati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	53
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	58

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 696-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, fa presente che il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, concerne l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Ricorda che su tale testo, nella seduta del 13 marzo scorso, la I Commissione ha deliberato il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Evidenzia che il testo, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVIII legislatura e composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – presenti alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 5, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite annuo massimo di 60.000 euro e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, comunica che il 19 marzo scorso l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Poiché gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di essi un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

C. 1012-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante « Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni », nella seduta del 19 marzo 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In tale seduta, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione difesa, pur in mancanza del parere della Commissione bi-

lancio, ha comunque concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento nella seduta del 21 marzo 2019, apportando ad esso un'ulteriore modifica che, nel recepire la specifica condizione contenuta nel parere espresso dalla VII Commissione cultura, è volta a prevedere che i crediti formativi universitari acquisibili all'esito positivo del progetto sperimentale di formazione non possano essere superiori a dodici, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010. Al riguardo, segnala che tale modifica non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Evidenzia che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se riguardo al testo all'esame dell'assemblea possano essere apportati correttivi idonei ad escludere che dal provvedimento possano derivare oneri privi di adeguata copertura.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ritiene che nel testo possano essere inserite disposizioni volte a specificare la natura di limite di spesa degli oneri derivanti dal provvedimento, come peraltro evidenziato, a suo tempo, dallo stesso relatore nella sua relazione introduttiva sul testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1012-A, recante avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevata la necessità:

all'articolo 3, comma 1, di introdurre una apposita autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020,

finalizzata all'organizzazione del progetto formativo sperimentale in ambito militare nonché allo svolgimento delle attività di formazione dei partecipanti al progetto stesso;

al medesimo articolo 3, di prevedere, al fine di assicurare il rispetto della predetta autorizzazione di spesa, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati il numero dei soggetti che possono partecipare al citato progetto formativo nonché i criteri per la loro selezione, nel limite della menzionata autorizzazione di spesa;

allo stesso articolo 3, di prevedere che, al termine del primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere definito un secondo ciclo semestrale di sperimentazione da svolgere nell'anno 2021, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, nel limite di un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 500.000 euro per l'anno 2021;

all'articolo 5, di prevedere che sia la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volta a disciplinare l'acquisizione di crediti formativi universitari in misura non superiore a dodici in relazione allo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione, sia il decreto del Ministro della difesa con cui sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione del predetto progetto, debbano essere emanati – anziché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – entro trenta giorni dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al primo progetto formativo, giacché solo con l'adozione di tale decreto sarà concretamente ultimato il progetto formativo;

all'articolo 7, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria ivi conte-

nuta, nel senso di specificare che dal suo ambito di applicazione sono escluse quelle attività per le quali sono state introdotte, all'articolo 3, apposite autorizzazioni di spesa,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'organizzazione del predetto progetto sperimentale nonché dello svolgimento delle attività di formazione dei partecipanti al progetto medesimo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sulla base di quanto previsto dal primo periodo del comma 1, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero dei soggetti che possono partecipare al predetto progetto formativo e i criteri per la loro selezione, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.

1-ter. Al termine del primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere definito un secondo ciclo semestrale di sperimentazione da svolgere nell'anno 2021, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Ai fini dell'organizzazione dell'eventuale secondo ciclo semestrale di sperimentazione nonché dello

svolgimento delle relative attività di formazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente:

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: entrata in vigore della presente legge con le seguenti: adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

al comma 4, sostituire le parole: entrata in vigore della presente legge con le seguenti: adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 con le seguenti: Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 1-ter, secondo periodo;

al comma 2, sostituire le parole: dall'attuazione dell'articolo 3 con le seguenti: dall'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 1-ter, secondo periodo ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta sulle medesime.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatti a Milano l'8 settembre 2015 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica del Kenya, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Con riguardo al primo dei due Trattati, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 29.826. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 24.826 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento al secondo Trattato, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 36.976. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 26.126 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 10.850 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. In merito all'articolo 13, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, la relazione non segnala gli eventuali profili di onerosità. A suo avviso, andrebbero acquisiti elementi a conferma di tale neutralità finanziaria. Per le restanti previsioni non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.

In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione oggetto di ratifica, valutati in 24.826 euro a decorrere dal 2019, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missioni di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria oggetto di ratifica, valutati in 26.126 euro a decorrere dal 2019, e delle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 25, pari a 10.850 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle

previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 344, 1123 e 1126 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto 2018, del 2 ottobre 2018 e del 18 ottobre 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica del Kazakhstan, in materia di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Con riguardo al primo dei due Trattati, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 43.534. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione indica che euro 26.434 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 17.100 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. In merito all'articolo 14, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, la relazione tecnica non segnala gli eventuali profili di onerosità: ritiene che andrebbero acquisiti elementi a conferma di tale neutralità finanziaria. Per le restanti previsioni, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.

Con riferimento al secondo Trattato, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 49.895. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo

complessivo, indica che euro 44.895 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale oggetto di ratifica, valutati in 26.434 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione oggetto di ratifica, valutati in 44.895 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio nella corrente legislatura sui disegni di legge di ratifica nn. 344, 1123 e 1126 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto, del 2 ottobre e del 18 ottobre 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo

3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

In proposito rileva che, nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (AC. 4716) è stato assegnato dalla Camera dei deputati che non ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 1.979 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Tali oneri

sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Serbia di una delegazione di due ufficiali – uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore – per partecipare agli incontri periodici che, in base all'articolo 2, comma 4, dell'Accordo si terranno, una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Serbia.

Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla natura del suddetto onere che, secondo il tenore della disposizione, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato. Peraltro, essendo lo stesso riferito a spese di missione, sulla base della prassi finora seguita con riguardo a disegni di legge di ratifica di analogo contenuto, andrebbe configurato quale onere valutato. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene altresì che andrebbe fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione, evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017.

Prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alle ulteriori previsioni dell'Accordo e, in particolare, in merito all'articolo 8 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione: in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e come precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3 prevede all'onere consistente nelle spese di missione derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 1.979 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, considera comunque necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nell'anno 2019.

Ciò posto rileva che i predetti oneri di missione, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Al riguardo, segnala pertanto la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere « valutato in », anziché « pari a », come attualmente previsto dal testo in esame, in linea del resto con il parere di recente deliberato dalla Commissione bilancio su un provvedimento di contenuto analogo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Infine, con riferimento all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge in esame – ai sensi del quale agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 7, paragrafi 1 e 2, 8 e 12 dell'Accordo si farà comunque fronte con successivo provvedimento legislativo – rileva una discrasia tra il tenore letterale della citata disposizione e quanto riportato nella relazione tecnica, secondo cui, con specifico riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, l'eventualità di nuovi o maggiori oneri, allo stato peraltro non quantificabili, sembrerebbe doversi limitare al solo articolo 7, paragrafo 1, numero 2). Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa.

Atto n. 2.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto in titolo – recante approvazione di un Programma pluriennale relativo all'acquisizione, entro il 2032, di dieci sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium altitude long endurance*) – all'inizio della XVIII legislatura, nelle more della costituzione delle Commissioni permanenti, è stato assegnato alla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo, che, dopo averne avviato la discussione e svolto un apposito ciclo di audizioni, non ha tuttavia concluso l'iter del provvedimento né espresso il parere di propria competenza.

Ricorda inoltre che, a seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, lo schema di decreto in esame è stato quindi assegnato, in data 26 giugno 2018, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi

sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Tanto richiamato, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario osserva che la durata complessiva del Programma pluriennale – secondo quanto riportato nella relazione dello Stato maggiore, che costituisce parte integrante del presente schema di decreto – è di sedici anni, a partire dal 2017.

Evidenzia che il costo complessivo del Programma è stimato in circa 766 milioni di euro, con il seguente andamento temporale di massima: 9,8 milioni di euro per il 2017, 72 milioni di euro per il 2018, 79 milioni di euro per il 2019, 83,8 milioni di euro per il 2020, 123,4 milioni di euro per il 2021, 161 milioni di euro per il 2022, 57 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Fa presente che la relazione indica, altresì, le risorse a valere sulle quali si dovrà provvedere al suddetto onere previsionale. In particolare, si tratta:

delle risorse iscritte nei capitoli di investimento compresi nell'ambito della Missione 1 « Difesa e sicurezza del territorio », Programma 1.5 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », Azione « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare », dello stato di previsione del Ministero della difesa;

delle risorse recate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), attingendo principalmente, come è dato evincersi dalla medesima relazione, alle risorse destinate al settore di spesa denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni », di cui alla lettera *f*) dello stesso comma 140.

Tenuto conto del tempo sinora trascorso, precisa che nell'ambito della pro-

pria illustrazione prenderà in considerazione esclusivamente le risorse iscritte in bilancio a partire dal 2019, posto che le annualità precedenti si riferiscono ad esercizi finanziari conclusi.

Ciò posto, in riferimento alle risorse finanziarie menzionate nella relazione, per quanto concerne le disponibilità iscritte, in termini di competenza, sulla richiamata Azione « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare » osserva che le stesse ammontano per gli anni compresi nel triennio 2019-2021 – secondo quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) – a circa 1,85 miliardi di euro per il 2019, a circa 2,42 miliardi di euro per il 2020 e a circa 2,52 miliardi di euro per il 2021. Ricorda, peraltro, che le risorse del programma di spesa nel quale è ricompresa la predetta Azione sono state accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.

Per quanto concerne invece il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, rappresenta che esso, ai sensi della norma istitutiva, reca una dotazione, con riferimento agli anni successivi al 2018, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Segnala altresì che, in sede di riparto di tale Fondo, operato attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al settore di spesa denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni », cui è principalmente « riferibile » – secondo quanto riportato nella relazione allegata al presente schema di decreto – il Programma in esame, risultano destinati, per quanto di competenza del Ministero della difesa, i seguenti importi: 109 milioni di euro per il 2019 e complessivi 5,155 miliardi di euro circa per il periodo 2020-2032.

Rileva, peraltro, che la dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dall'articolo 1, comma 1072, della

legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), con riferimento agli anni successivi al 2018, in misura pari a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risultando peraltro confermato, nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto, anche quello relativo ad « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ». In sede di riparto del predetto rifinanziamento del Fondo, operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, alla categoria delle « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » sono state destinate, per il periodo 2018-2033, risorse complessivamente pari a circa 6,87 miliardi di euro, di cui circa 2,3 miliardi di euro attribuiti alla competenza del Ministero della difesa, puntualmente ripartite per ciascuna annualità.

Al riguardo, ritiene necessario tenere conto del fatto che il citato Fondo, oltre ad essere stato oggetto di riduzione ad opera di successivi provvedimenti legislativi, risulta altresì interessato dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ai sensi del quale le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di complessivi 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, istitutivo del Fondo medesimo.

Tutto ciò considerato, nel rilevare che le risorse complessivamente derivanti dalle due fonti di finanziamento individuate nella relazione allegata allo schema di decreto in esame (i capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa menzionati e il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e del Paese) sembrerebbero potenzialmente congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere per il presente Programma di arma-

mento, ritiene tuttavia necessario che il Governo garantisca la sostenibilità finanziaria del Programma stesso per ciascun anno a partire dalla sua concreta attuazione, anche alla luce di eventuali impegni assunti o programmati per il finanziamento di altri interventi di spesa a valere sulle medesime risorse.

A questo riguardo ricorda che, da un lato, come risulta dalla relazione allegata al presente schema di decreto, il Programma in esame potrà comunque essere rimodulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, dall'altro, il rappresentante del Governo, nella seduta della Commissione speciale del 17 aprile 2018, ha specificato che, con riferimento alle spese previste per la trascorsa annualità 2017, « esse saranno rimodulate negli anni successivi ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Atto n. 73.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2019.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, comunica che non è stato ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 74.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2019.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, in merito alle disposizioni del Capo IV (articoli da 15 a 19), fa presente che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente coprono le attività di ANSFISA già disciplinate a legislazione vigente, mentre le altre attività proprie della stessa, derivanti dai compiti attribuiti dal provvedimento in esame, sono coperte dagli introiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per attività dirette di servizio (autorizzazioni, certificati eccetera) e canoni dei gestori.

Segnala che il subentro di ANSFISA nell'utilizzo degli immobili precedentemente in uso di ANSF non appare suscettibile di determinare effetti onerosi né a causa di eventuali rinnovi dei contratti né di ipotizzabili attività di manutenzione straordinaria.

Con riferimento all'utilizzo di unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di comando, evidenzia che tali risorse umane possono essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative né introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché alcune funzioni e compiti (quale, ad esempio, la supervisione dell'attività dei gestori

dell'infrastruttura) saranno trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad ANSFISA.

In relazione alle disposizioni relative all'Organismo investigativo, di cui agli articoli da 20 a 27, fa presente che l'articolazione organizzativa di tale organismo in un numero non superiore a tre uffici di livello dirigenziale non generale rispecchia la situazione già esistente, anche se non indicata nel decreto legislativo n. 162 del 2007, e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Sottolinea che la collaborazione dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate e l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), di cui può avvalersi l'Organismo investigativo, saranno realizzate nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, comma 2.

Fa presente che l'istituzione e il mantenimento di un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie e le modifiche o integrazioni dei sistemi informatici già in essere, di cui all'articolo 27, previsti come facoltà, potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che il compenso agli investigatori, di cui all'articolo 20, comma 7, al fine di garantire l'effettiva indipendenza del processo investigativo, è a carico dell'Organismo investigativo nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Per quanto riguarda il fabbisogno di risorse relativo alle reti funzionalmente isolate, di cui agli articoli 28 e 29, al fine di prevedere l'entità dell'onere a valere sul riparto del Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare alla direzione generale trasporti pubblici locali, segnala che è stato preventivato, sulla base di una ricognizione effettuata attraverso le regioni com-

petenti, un importo pari a circa 500 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria, oltre agli importi già disponibili ai sensi della citata legge.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, nel segnalare che è stato trasmesso nei giorni scorsi il parere della Conferenza unificata, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito alle disposizioni del Capo IV (articoli da 15 a 19), gli stanziamenti previsti a legislazione vigente coprono le attività di ANSFISA già disciplinate a legislazione vigente, mentre le altre attività proprie della stessa, derivanti dai compiti attribuiti dal provvedimento in esame, sono coperte dagli introiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), per attività dirette di servizio (autorizzazioni, certificati eccetera) e canoni dei gestori;

il subentro di ANSFISA nell'utilizzo degli immobili precedentemente in uso di ANSF non appare suscettibile di determinare effetti onerosi né a causa di eventuali rinnovi dei contratti né di ipotizzabili attività di manutenzione straordinaria;

con riferimento all'utilizzo di unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di comando, tali risorse umane possono essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative né introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché alcune funzioni e compiti (quale, ad esempio, la supervisione dell'attività dei gestori dell'in-

infrastruttura) saranno trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad ANSFISA;

in relazione alle disposizioni relative all'Organismo investigativo, di cui agli articoli da 20 a 27, l'articolazione organizzativa di tale organismo in un numero non superiore a tre uffici di livello dirigenziale non generale rispecchia la situazione già esistente, anche se non indicata nel decreto legislativo n. 162 del 2007, e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

la collaborazione dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate e l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), di cui può avvalersi l'Organismo investigativo, saranno realizzate nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, comma 2;

l'istituzione e il mantenimento di un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie e le modifiche o integrazioni dei sistemi informatici già in essere, di cui all'articolo 27, previsti come facoltà, potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente;

il compenso agli investigatori, di cui all'articolo 20, comma 7, al fine di garan-

tire l'effettiva indipendenza del processo investigativo, è a carico dell'Organismo investigativo nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;

per quanto riguarda il fabbisogno di risorse relativo alle reti funzionalmente isolate, di cui agli articoli 28 e 29, al fine di prevedere l'entità dell'onere a valere sul riparto del Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare alla direzione generale trasporti pubblici locali, è stato preventivato, sulla base di una ricognizione effettuata attraverso le Regioni competenti, un importo pari a circa 500 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria, oltre agli importi già disponibili ai sensi della citata legge;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

C. 1538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia COVOLO (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame

– ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del disegno di legge di ratifica di due Accordi con la Repubblica di Serbia, che si inseriscono nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.

Il primo Accordo bilaterale, aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, si colloca nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Il secondo Accordo, recante l'intesa in materia di estradizione, presenta invece una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti

nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.

Rammenta che gli Accordi in esame sono analoghi a quelli tra l'Italia e il Kenya e tra l'Italia e il Kazakhstan, già esaminati la scorsa settimana dalla nostra Commissione.

Soffermandosi in primo luogo sull'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, ricorda che si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale e a porre in essere qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stabilito che le Parti si impegnino a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive autorità centrali.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente

con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.

L'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, merita di essere segnalato sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze.

In particolare, l'articolo stabilisce che, a seguito di specifica domanda, la Parte richiesta accerta prontamente se una determinata persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale, è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. La richiesta di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina, infine, le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica.

Quanto all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, esso si compone di 6 articoli, per l'illustrazione dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, non recando l'Accordo profili di competenza della Commissione Finanze.

Quanto infine, al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi, essa consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la norma di

copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria, con esclusione degli oneri di cui all'articolo precedente. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di: Insegnanti uniti nel merito, Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani (ADI) e Associazione italiana maestri cattolici (AIMC), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole	68
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Audizione informale di rappresentanti di: Insegnanti uniti nel merito, Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani (ADI) e Associazione italiana maestri cattolici (AIMC), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nuovo testo C. 1455 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), *relatrice*, dopo aver premesso che al disegno di legge n. 1455 erano abbinati in Commissione Giustizia altri progetti di legge; che la Commissione Giustizia ha deciso di adottare come testo base il citato disegno di legge del Governo; e che l'ha successivamente modificato attraverso emendamenti, riferisce che il testo risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione Giustizia non contiene disposizioni di competenza della Commissione Cultura. La richiesta del parere della VII Commissione, da parte della Commissione Giustizia, nasce dal fatto che una delle proposte di legge abbinata al disegno di legge del Governo – la proposta n. 1403 Ascari – era assegnata anche alla Commissione cultura in sede consultiva, in quanto contenente disposizioni intese a far inserire nei programmi scolastici e nei libri di scuola i temi del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere, nonché a far inserire lo studio di questioni di genere all'interno dei percorsi di laurea in materia sociale, assistenziale, sanitaria e di sicurezza. Queste disposizioni non sono però state trasfuse nel nuovo testo del disegno di legge n. 1455.

Evidenzia quindi che il provvedimento su cui viene chiesto il parere individua in sostanza come reati una serie di condotte di violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

In conclusione, considerato che non vi sono profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere di nulla osta.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico dalla votazione.

Valentina APREA (FI), esprimendo un giudizio favorevole sul provvedimento in

esame, ricorda che Forza Italia aveva presentato una proposta di legge di analogo contenuto e preannuncia il voto favorevole.

Federico MOLLICONE (Fdi) esprime a sua volta apprezzamento per il provvedimento definito dalla Commissione Giustizia, il cui testo è condiviso da Fratelli d'Italia.

Daniele BELOTTI (Lega) si associa al giudizio positivo dei colleghi.

Alessandra CARBONARO (M5S) si esprime a sua volta in senso favorevole sul contenuto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2019.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, comunica che da parte di diversi gruppi gli sono state anticipate indicazioni in merito ai soggetti che sarà utile ascoltare nel ciclo di audizioni.

Marco MARIN (FI) esprime l'avviso che sarebbe preferibile svolgere le audizioni prima del dibattito di carattere generale sul provvedimento, in modo da poter svolgere un esame più approfondito.

Andrea ROSSI (PD) comunica che anche il gruppo del Partito democratico farà pervenire le proprie indicazioni per le audizioni.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che l'organizzazione dei lavori, compreso lo svolgimento di audizioni, sarà decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti di Gruppo ReLife, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 71

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione di rappresentanti di Gruppo ReLife, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo SCALIA, *rappresentante del Gruppo ReLife e direttore del Gruppo Benfante*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il direttore Enzo Scalia per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00002 Fianza relativa al completamento del processo di regionalizzazione per la gestione delle linee di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Audizione di rappresentanti della regione Lombardia, della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento 72

Audizione di rappresentanti della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como 72

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00002 Fianza relativa al completamento del processo di regionalizzazione per la gestione delle linee di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Audizione di rappresentanti della regione Lombardia, della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

Audizione di rappresentanti della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Edison (*Svolgimento e conclusione*) 73

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Edison.

(Svolgimento e conclusione).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marc BENAYOUN, *amministratore delegato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Pier Luigi BERSANI (LeU), Massimiliano DE TOMA (M5S) e la presidente Barbara SALTAMARTINI.

Marc BENAYOUN, *amministratore delegato*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di Edison per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo (<i>Esame e rinvio</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	84

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 12.15.

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 707 Polverini, recante « Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione ».

Invita quindi le relatrici, l'onorevole Ciprini e l'onorevole Polverini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

Renata POLVERINI (FI), *relatrice*, rileva che la proposta di legge è composta di sei articoli, suddivisi in tre Capi. Al Capo I, che reca norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro, l'articolo 1, richiamandosi all'articolo 19

della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, prevedendo, in particolare, la possibilità per le organizzazioni sindacali di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali in ogni impresa e unità produttiva, nonché, ove previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e dagli accordi interconfederali, una rappresentanza sindacale unitaria eletta con metodo proporzionale puro con liste concorrenti nel rispetto degli equilibri di genere. La norma, quindi, rinvia ai CCNL e agli accordi interconfederali la disciplina delle procedure di elezione, stabilendo comunque la simultaneità in tutto il territorio nazionale e per ambito di applicazione del CCNL e le modalità di comunicazione finalizzate alla massima pubblicità possibile (commi da 1 a 5).

Sulla base dei commi 6 e 7 del medesimo articolo 1, la rappresentanza sindacale unitaria o, ove non prevista o non costituita, la rappresentanza sindacale aziendale, contratta per nome e per conto dei lavoratori nell'impresa o nell'unità produttiva nelle materie indicate dalle disposizioni vigenti o dai CCNL ed è assistita dalla segreteria territoriale delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. Il successivo comma 8 garantisce ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria i diritti e le tutele riconosciuti dalle disposizioni vigenti, dai CCNL e dagli accordi interconfederali per le rappresentanze sindacali aziendali. I successivi commi 9 e 10 rinviano ai CCNL e agli accordi interconfederali l'individuazione del numero dei componenti da eleggere e le ore di permesso retribuito per l'espletamento dell'incarico, nonché la previsione delle modalità di elezione degli organismi di coordinamento. Dopo avere segnalato che il comma 11 prevede una disciplina transitoria in caso di costituzione di nuova impresa o unità produttiva, rileva che il comma 12 rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto riguarda il settore pubblico.

Segnala, quindi, che l'articolo 2 introduce disposizioni per la misurazione della rappresentatività a livello nazionale, prevedendo, al comma 1, che essa si fondi sui dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali, acquisiti e certificati dall'INPS e comunicati al CNEL, e sui voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali stesse nelle elezioni degli organismi di coordinamento e delle rappresentanze sindacali unitarie. La norma prevede anche la possibilità per le organizzazioni sindacali di comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall'INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo (commi da 1 a 4).

Infine, i commi 5 e 6 del medesimo articolo 2 disciplinano le modalità di misurazione dei dati elettorali, mentre i successivi commi 7 e 8 stabiliscono quelle con cui il CNEL provvede a certificare la rappresentatività di ogni organizzazione sindacale, calcolando la media semplice fra la percentuale degli iscritti sul totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie.

Osserva, quindi, che, come disposto dall'articolo 3, sono rappresentative a livello territoriale le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nonché le organizzazioni sindacali presenti negli organismi di coordinamento, se operano su base territoriale regionale o provinciale.

Segnala che il Capo II riguarda la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva. Con riguardo al primo aspetto, infatti, l'articolo 4 riconosce la titolarità della contrattazione collettiva alle organizzazioni sindacali costituite ai sensi della legge n. 300 del 1970. A livello aziendale, sono titolate a contrattare sulle materie indicate nei CCNL la rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, o le rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale o che, comunque, sono titolari di deleghe certificate pari ad almeno il 5 per cento degli iscritti nell'impresa o nell'unità produttiva (commi 1 e

2). Segnala che il comma 3, con riferimento alla contrattazione aziendale o territoriale, richiama l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per disciplinare i casi e le materie nelle quali è possibile stipulare specifiche intese in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e alle disposizioni vigenti, fermo restando il rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Tali intese sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5. Come disposto da tale articolo, infatti, sono efficaci ed esigibili i contratti e gli accordi collettivi formalmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative di almeno il 50 per cento più uno nell'ambito contrattuale e territoriale di riferimento, sulla base di clausole o procedure finalizzate a garantire nei confronti di tutte le parti l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze degli eventuali inadempimenti. Infine, la norma dispone che la sottoscrizione formale del contratto o dell'accordo collettivo è vincolante per le parti.

Rileva, quindi, che, al Capo III, l'articolo 6 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, da attuare nel rispetto della normativa vigente in materia di comitati aziendali europei. In particolare, il Governo è tenuto a esercitare la delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione dell'azienda; *b)* facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende; *c)* autonomia delle parti contraenti l'accordo collettivo nella scelta di una delle seguenti forme di collaborazione: 1) istituzione di un orga-

nismo di sorveglianza e di indirizzo sull'andamento e sulle scelte di gestione aziendale; 2) istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva; 3) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa; 4) istituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società per l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa; 5) previsione di un rafforzamento degli obblighi di informazione e di consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 6) previsione di un rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell'ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; 7) ogni altra forma di collaborazione riconosciuta dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e dai CCNL; *d)* individuazione di agevolazioni fiscali e contributive da riconoscere in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività.

In conclusione, ricorda che la proposta di legge in esame reca un contenuto analogo a una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, volta a fornire una cornice normativa all'accordo confederale sottoscritto nel 2011 in tale materia dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che, da più parti politiche, era stato giudicato un buon primo passo verso la regolamentazione di una materia estremamente complessa. Con riferimento, quindi, alla proposta di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame, auspica che i gruppi possano trovare il necessario accordo e scelgano di avvalersi dei contributi provenienti dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, coglie l'occasione per ringraziare la collega Ciprini, che, accettando l'incarico di relatrice insieme a lei, si è resa disponibile a tale confronto.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, osserva che l'articolo 39 della Costituzione, sancisce, al primo comma, la libertà di organizzazione sindacale, mentre i succes-

sivi commi prevedono garanzie per l'attività svolta dai sindacati, nonché criteri per la stipula di contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Nei luoghi di lavoro, il principio della libertà di organizzazione sindacale, di cui al primo comma, è consentito dallo Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare, il Titolo III dello Statuto (articoli da 19 a 27) contiene una serie di misure di sostegno dell'attività sindacale, tra le quali, all'articolo 19, il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali aziendali (RSA) in ogni unità produttiva, nonché organismi di coordinamento nell'ambito di aziende con più unità produttive, che occupa oltre quindici dipendenti.

La proposta di legge in esame interviene a integrare questa fondamentale materia, essendo finalizzata a introdurre nell'ordinamento interno una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, nonché dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

La proposta di legge intende riproporre l'apertura del percorso legislativo, iniziato la scorsa legislatura, al fine di indicare presumibilmente una soluzione stabile di carattere normativo, che vada anche oltre l'impostazione dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Detto provvedimento, infatti, definisce: i criteri minimi per rappresentanza e rappresentatività sindacale e l'obiettivo dell'introduzione di una disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) – definendo in termini sostanzialmente analoghi le modalità di costituzione delle RSU e degli organismi di coordinamento, i soggetti titolati a presentare liste, il sistema elettorale proporzionale – nonché dell'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi, in caso di rappresentatività superiore al 50 per cento, intesa come media tra dato associativo e dato elettorale (articolo 5).

Al riguardo, cita alcune considerazioni, espresse in materia da alcuni studiosi, sottolineando che, per taluni, la rappre-

sentatività è la capacità del sindacato di esprimere l'interesse del gruppo cui esso si riferisce. Per altri, si tratta pur sempre di rappresentanza degli interessi, ma, a differenza della rappresentanza, con la quale si costituisce un rapporto tra gruppo organizzato e singolo, la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura organizzativa e tutto il gruppo di riferimento, comprendente sia gli iscritti che i non iscritti. Da sottolineare che l'interesse di cui è portatore il sindacato è sempre un interesse autonomo e distinto da quello della collettività, e viene definito «interesse finale». Per altri ancora, la rappresentatività appartiene al mondo della sociologia politica, ed è «un segno riassuntivo di elementi di fatto ed insieme di giudizi di valore». Viene definita come la capacità di essere portavoce di interessi diversi da quelli dei rappresentati, ovvero di interessi «ego- altruistici», diversamente da quanto avviene nella rappresentanza, in forza della quale il rappresentante è portatore di interessi specifici dei rappresentati, cioè di «interessi egoistici».

Il provvedimento in esame prevede anche la possibilità di stipulare intese a livello aziendale o territoriale in deroga al contratto collettivo nazionale e a norme di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative europee e internazionali.

A questo riguardo, sottolinea che, nel sistema delle fonti vigente, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge. Il rapporto tra fonti normative statuali e fonti normative pattizie è stato oggetto di dibattito soprattutto per quanto attiene ai profili economici. In linea generale, si ritiene che alla norma di legge spetti il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore del prestatore di lavoro, mentre la contrattazione collettiva può intervenire per ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela, nonché disciplinare le materie riservate dalla stessa legge alla contrattazione collettiva o quelle sulle quali il

legislatore ha deciso di non intervenire. In taluni casi, tuttavia, il legislatore ha attribuito alla contrattazione collettiva il potere di derogare in senso peggiorativo alla disciplina legale (come, ad esempio, all'articolo 2120, comma secondo, del codice civile, all'articolo 4, comma 11, della legge n. 223 del 1991, e all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996). In tali casi, peraltro, ci si trova di fronte a eccezioni che, in quanto tali, confermano la regola generale dell'inderogabilità *in peius* della legge da parte della contrattazione collettiva.

La prevalenza gerarchica della legge rispetto alla fonte contrattuale vale anche nel caso in cui la legge intervenga successivamente su aspetti già disciplinati da un contratto collettivo, ossia attraverso una « ri-legificazione » della materia.

Ricorda, quindi, che la proposta di legge in esame, come ha appena ricordato la collega Polverini, all'articolo 2, ripercorre di fatto le regole del Protocollo d'intesa tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, del 31 maggio 2013, al quale ha aderito anche l'UGL il 6 giugno 2013, che definisce, in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, le modalità con cui misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e le regole con cui validare e rendere esigibili i contratti collettivi nazionali di lavoro, e stabilisce, in particolare, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva di categoria, l'effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale misurata conteggiando il numero degli iscritti; a tal fine, rilevano le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore), comunicate dal datore di lavoro all'INPS, certificate dall'Istituto medesimo e trasmesse al CNEL, e i voti ottenuti nell'elezione delle RSU da ogni singola organizzazione sindacale. Ricorda che l'accordo interconfederale disciplina poi altri aspetti dell'attività sindacale e, soprattutto, della validità degli accordi contrattuali stipulati tra le parti, nonché meccanismi per la validazione degli accordi medesimi.

La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 231 del 2013, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), dello Statuto dei lavoratori, per violazione degli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, « nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda ». Detta sentenza, partendo dalla constatazione che in varie circostanze « dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all'unità produttiva », osserva che, « nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione ».

La Corte, segnalando che il principio di uguaglianza tra sindacati viene violato nel momento in cui questi, « nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo — che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all'articolo 2 della Costituzione — sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa ».

In sostanza, per queste ragioni, legate, per un verso, alla necessità di dare un seguito legislativo all'accordo tra le parti sociali e, per altro verso, all'opportunità di affrontare i principi emersi dalla pronuncia della Corte costituzionale, reputa necessario verificare i margini per giungere alla definizione di un intervento legislativo che sia in grado di fissare regole certe e stabili sulla materia.

Il tema della democrazia e dei sindacati nei luoghi di lavoro implica il diritto dei lavoratori di eleggere le proprie rappresentanze sindacali e di essere eleggibili con libera competizione tra tutte le organizzazioni indipendentemente dall'aver firmato l'accordo sindacale con la controparte.

Andrebbe promosso il progressivo superamento della nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, attestato anche dal fatto che il legislatore abbia indicato sempre più frequentemente, quale interlocutore del datore di lavoro, il sindacato comparativamente più rappresentativo, con il risultato che siamo sempre le solite sigle a sedersi al tavolo delle trattative.

Segnala, inoltre, che anche la disattesa sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 1995, n. 492, aveva stabilito che « la rappresentatività non deve essere determinata *a priori* e consistere in un'attribuzione stabile ed irreversibile del sindacato, ma deve poter essere verificata nel tempo, attraverso la comparazione con le altre associazioni, e ciò in contrasto con la nozione della maggiore rappresentatività, che si fonda invece su indici assoluti, insuscettibili di confronto con altre organizzazioni sindacali ».

In merito alla delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, fa presente che già nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha avviato un approfondimento degli aspetti connessi alla partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Al riguardo, possono essere richiamate talune esperienze registrate in altri Paesi europei, tra cui la Germania, che vedono protagonisti i di-

pendenti, non soltanto nell'ambito della gestione ordinaria dell'impresa, ma anche in quello della compartecipazione alla vita aziendale, mediante l'intervento, tra l'altro, all'interno degli stessi consigli di amministrazione.

Essenziale in tale ottica è la promozione di un ruolo sempre più attivo del lavoratore nelle scelte del contesto aziendale. Tutte le persone che vivono il contesto lavorativo debbono avere la possibilità di incidere sull'organizzazione del lavoro, sulla qualità, sull'innovazione e sulle strategie aziendali.

Conclude riservandosi ulteriori approfondimenti all'esito dell'istruttoria e, in particolare, delle audizioni informali, nonché la presentazione di proposte emendative nel corso dell'*iter* della proposta di legge in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuna l'effettuazione di un ciclo di audizioni per approfondire un tema così delicato.

Stefano LEPRI (PD) preannuncia la presentazione di una sua proposta di legge sul medesimo argomento, che, si augura, possa contribuire ad un confronto costruttivo in Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'esame della proposta di legge potranno essere valutate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

C. 788 Gribaudo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 788, a prima firma Gribaudo, recante « Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati ».

Invita quindi le relatrici, l'onorevole Gribaudo e l'onorevole Lorenzoni, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

Eva LORENZONI (Lega), *relatrice*, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che la rappresentatività nel settore privato è accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale delle organizzazioni sindacali. La procedura di misurazione del dato associativo è disciplinata dall'articolo 2, il quale prevede che il numero delle deleghe, le cui comunicazioni sono ricevute dal datore di lavoro, è rilevato dall'INPS, attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema UNIFORMENS, e comunicato al CNEL.

La misurazione del dato elettorale è disciplinata dal successivo articolo 3, che prevede la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie; tali risultati sono comunicati al CNEL.

L'accertamento della rappresentatività, in base all'articolo 4, compete al CNEL, che, a livello nazionale, considera rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e che è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito *internet* i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti.

Segnala, quindi, che l'articolo 5 prevede la possibilità di individuare ulteriori pa-

rametri per la determinazione della rappresentatività sindacale attraverso gli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La medesima proposta di legge introduce, all'articolo 6, disposizioni per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.

Infine, sulla base dell'articolo 7, le controversie relative all'applicazione delle disposizioni in esame sono di competenza del giudice del lavoro.

Chiara GRIBAUDO (PD), dopo avere ringraziato la presidenza per avere deciso di avviare l'esame la sua proposta di legge, rileva che essa riprende il lavoro svolto dalla Commissione nella scorsa legislatura, al quale avevano portato importanti contributi le parti sociali, i cui rappresentanti erano stati ascoltati in audizione. Si tratta di un tema importante, all'esame anche dell'altro ramo del Parlamento, e che la Commissione affronterà anche domani, con l'inizio della discussione della risoluzione Rizzetto 7-00012. La necessità di un intervento legislativo in questa materia è confermata anche dagli ultimi dati diffusi dal CNEL, secondo cui sono numerosissimi i contratti di lavoro depositati, di cui solo una piccola percentuale è firmata dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È necessario, quindi, riportare ordine in questa « giungla », introducendo una cornice legislativa che, attraverso il riconoscimento delle organizzazioni sindacali che rispettino i criteri di rappresentanza, garantisca la tutela dei diritti salariali minimi dei lavoratori e contrasti il ricorso sempre più diffuso ai contratti cosiddetti « pirata », stipulati tra datori di lavoro e sindacati di comodo, allo scopo di aggirare i più cogenti contenuti dei contratti collettivi nazionali. Si augura che su tale tema il Parlamento possa proficuamente impe-

gnarsi, senza che si pensi di ricorrere a scorciatoie legislative che soffocano il confronto e impongono soluzioni dall'alto.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) sottolinea che alla progressiva apertura dei mercati, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, non si è purtroppo accompagnata la definizione di regole comuni per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Il gioco al ribasso innescato dal processo di globalizzazione ha avuto conseguenze anche sul sistema di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e ha consentito il proliferare dei cosiddetti contratti « pirata », ricordati dalla collega Gribaudo. Ritiene importante non sprecare l'occasione di sostenere, dal punto di vista legislativo, l'Accordo interconfederale in materia di rappresentanza sottoscritto nel 2011 e, a questo riguardo, ritiene che sussistano le condizioni per tentare di approvare la proposta di legge in esame in sede legislativa.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo del disegno di legge n. 1455 Governo, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Avverte che la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna, poiché la Commissione giustizia è convocata per concluderne l'esame, in sede referente, a partire dalle ore 14 di oggi, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo.

Invita quindi la relatrice, onorevole Giannone, a svolgere la relazione introduttiva.

Veronica GIANNONE (M5S), *relatrice*, rileva che i profili di competenza della Commissione risultano estremamente limitati. Si tratta, in particolare, di alcuni aspetti dell'articolo 4, il quale prevede l'attivazione, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria, di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Per esclusive esigenze di completezza espositiva e al fine di confermare che le

restanti previsioni recate dal provvedimento in esame – sia quelle del disegno di legge originario del Governo (articoli da 1 a 4 e attuale articolo 14, recante la clausola di invarianza finanziaria), sia i numerosi articoli aggiuntivi approvati in sede referente (articoli da 5 a 13) – non investono le competenze della Commissione, ne ricorda sommariamente il contenuto, fermo restando che l'esame della Commissione dovrà concentrarsi sui profili di sua competenza.

Il provvedimento, a parte il citato articolo 4, interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale, individuando nuove fattispecie di reato e rendendo più celere l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Infatti, gli articoli 1, 2 e 3 introducono modifiche al codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire le notizie di reato, di assunzione di informazioni e di atti diretti e atti delegati.

L'articolo 5 introduce modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la finalità di inasprire le pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.

Gli articoli 6 e 7 modificano il codice penale, il primo estendendo il campo d'applicazione delle aggravanti in caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali, e, il secondo, introducendo nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Anche l'articolo 8 modifica il codice penale, inasprendo le pene già previste per i delitti di violenza sessuale, mentre l'articolo 9, modificando il codice di procedura penale, introduce disposizioni volte ad ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.

Con la stessa finalità di tutela delle vittime, l'articolo 10 introduce modifiche al codice di procedura penale, mentre l'articolo 11 dispone modifiche all'articolo 13-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di trattamento psicologico per i

condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

Anche gli articoli 12 e 13 introducono modifiche, rispettivamente, in tema di riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e di disciplina per l'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. L'articolo 14, infine, reca, come già accennato, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, condividendo le finalità complessive del provvedimento, anticipa sin d'ora l'intenzione di proporre un parere favorevole, che si riserva comunque di formulare dopo gli eventuali interventi dei colleghi.

Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che, ancora una volta, la Commissione è chiamata a esprimersi in un tempo eccessivamente breve su un tema tanto delicato come quello toccato dal disegno di legge in esame, su cui, al contrario, sarebbe stato necessario un dibattito approfondito. Per tali ragioni e altre che verranno esposte in maniera più articolata nella Commissione di merito, preannuncia l'astensione del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole che la relatrice si appresta a formulare.

Elena MURELLI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole della relatrice, sottolineando l'importanza del provvedimento, che interviene per contrastare i casi sempre più numerosi di violenza nei confronti di vittime che devono essere tutelate indipendentemente dal genere e dal colore della pelle.

Carlo FATUZZO (FI), condividendo le finalità del provvedimento e preannunciando il suo voto a favore del parere favorevole che la relatrice si appresta a proporre, lamenta tuttavia la mancata previsione di congrue risorse finanziarie, necessarie, a suo giudizio, a rendere più efficaci le misure introdotte.

Paolo ZANGRILLO (FI), premesso di condividere quanto esposto dal collega Fatuzzo, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere favorevole che la relatrice si accinge a formulare.

Veronica GIANNONE (M5S), *relatrice*, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti,

formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Nuovo testo C. 1455 Governo e abbinate)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate;

condivisa la finalità del provvedimento, di tutelare le vittime dei crimini di violenza domestica e di genere mediante l'individuazione di nuove fattispecie di reato e disposizioni che rendano più celere l'adozione di provvedimenti di protezione;

apprezzata, in particolare, la previsione, all'articolo 4, di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati oggetto del provvedimento, o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72).

Rappresentanti di Farindustria 85

Rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del Comitato nazionale per la bioetica 85

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 86

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 90

RISOLUZIONI:

7-00102 Bellucci e 7-00187 Leda Volpi: Disturbi dello spettro autistico in età adulta (*Seguito della discussione congiunta – Abbinamento della risoluzione n. 7-00194 Siani*) 91

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 marzo 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72).

Rappresentanti di Farindustria.

L'audizione è stata svolta dalle 11.05 alle 11.30.

Rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del Comitato nazionale per la bioetica.

L'audizione è stata svolta dalle 11.30 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 19 marzo scorso, la relatrice, deputata Lapia, ha svolto la relazione sul disegno di legge C. 1455, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia, che nella giornata di ieri ha trasmesso il nuovo testo del disegno di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani, mercoledì 27 marzo, e che pertanto il parere va espresso nella seduta odierna della Commissione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lapia, per l'illustrazione delle integrazioni alla relazione svolta precedentemente.

Mara LAPIA (M5S), *relatore*, segnala che i cinque articoli del provvedimento oggetto della sua precedente relazione non hanno subito modifiche a seguito delle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito e che il provvedimento è stato integrato in maniera considerevole con l'aggiunta di ulteriori nove articoli, che procede ad illustrare.

L'articolo 5 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo in primo luogo l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.

Fa presente che si introduce una fattispecie aggravata quando il delitto di

maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Si prevedono, inoltre, l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale) e l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 6 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti. In particolare, la lettera *a*) interviene sul primo comma dell'articolo 577 del codice penale e, rispetto alla norma vigente, che punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, rende alternative le circostanze della stabile convivenza e della relazione affettiva, consentendo dunque l'applicazione dell'ergastolo sia in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, sia in caso di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. La disposizione dunque sembra prevedere l'aggravante anche quando l'omicidio è commesso in danno di un coinquilino.

La lettera *b*) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato, all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la « persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata ». Anche in questo caso il provvedimento estende l'applicazione dell'aggravante alla cessata convivenza o alla cessata relazione affettiva, punendo dunque più severamente, oltre all'omicidio commesso in danno di un *ex partner*, anche quello

commesso in danno di qualsiasi ex convivente, a prescindere dalla relazione affettiva.

L'articolo 7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente sopprimendo l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-*quinquies* del codice penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno. Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

La disposizione, inoltre, tra le altre cose, modifica l'ordinamento penitenziario (articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e prevede che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*).

In particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-*bis* del codice penale (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, intervenendo

sull'articolo 609-*ter* del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2) prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minore) e rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata; diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni mentre attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni; per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni, la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni, la pena base è aumentata di un terzo, e diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori.

L'articolo, inoltre, modifica il delitto di atti sessuali con minore (comma 3), di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base – per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni – è aumentata fino a un terzo. Attualmente, l'ipotesi non dà luogo ad aggravanti, per cui gli atti sessuali con minore di 14 anni sono puniti con la pena base prevista per la violenza sessuale. Sempre in relazione all'articolo 609-*quater*, la riforma interviene sulla scriminante del terzo comma, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno tredici anni e che la differenza tra i partner

sia non superiore a tre anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni.

Fa presente che la disposizione modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale (comma 4), per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio.

Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua. Questa modifica, che riproduce un progetto di legge già approvato dalla sola Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. 3862), colma una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali: infatti, attualmente quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà e i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne. L'articolo 8, infine, modifica l'articolo 609-*octies*, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: alla attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni.

L'articolo 9, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-*bis*, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Gli ulteriori commi dell'articolo 9 modificano il codice di proce-

dura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. In particolare, la riforma modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente; alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato. La disposizione modifica, inoltre, l'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-*bis*, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 10, che interviene sempre sul codice di procedura penale. Si modifica l'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione.

Si modifica inoltre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico), come previsto dall'articolo 275-*bis* del codice di

procedura penale per la misura degli arresti domiciliari. La disposizione, inoltre, interviene sull'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione anche al difensore della parte offesa; modifica l'articolo 299 del codice di procedura penale, prevedendo che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato; modifica l'articolo 659 del codice di procedura penale, per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato.

L'articolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 codice penale), lesioni personali aggravate (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime (articolo 583, secondo comma, codice penale), deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*) e atti persecutori (articolo 612-*bis* codice penale).

L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei

servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-*bis*, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia. A tal fine vengono modificati gli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto legislativo.

In conclusione, segnala che la Commissione Giustizia ha adeguato anche il titolo del provvedimento a seguito delle modifiche ad esso apportate.

Elena CARNEVALI (PD), nel rilevare che il provvedimento affronta il grave fenomeno della violenza contro le donne con un inasprimento delle pene previste e l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, come chiarito nell'ampia relazione svolta, sottolinea che con esso non viene affrontato il problema delle risorse finanziarie da destinare alla prevenzione e alla riabilitazione di coloro che commettono i reati. Segnala, inoltre, l'assenza di misure atte a garantire una presa in carico e un accompagnamento da parte dei servizi socio-sanitari.

Roberto NOVELLI (FI), giudicando importante il contenuto del testo in discussione, che prevede un inasprimento delle pene per la violenza contro le donne, pone all'attenzione della Commissione un aspetto poco considerato, relativo all'esigenza di assicurare un percorso di riabi-

litazione per i soggetti che hanno effettuato le violenze, al fine di ridurre il rischio di una recidiva.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), giudicando favorevolmente il nuovo impianto sanzionatorio proposto dal provvedimento in discussione e le misure atte a favorire lo scambio di informazioni tra la magistratura e le forze di polizia, ricorda che purtroppo meno del 20 per cento delle donne sporge denuncia per le violenze subite. Occorre quindi promuovere servizi di supporto alle vittime, anche a livello sociale, in grado di mettere le donne in una condizione che consenta loro di avviare un'azione giudiziaria.

Segnala che il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti, frutto anche di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte, volti anche a rafforzare il ruolo che possono svolgere in tal senso le organizzazioni del Terzo settore, che tuttavia sono stati respinti dalla Commissione di merito.

Auspiciando un ripensamento della maggioranza nel corso dell'esame in Assemblea, invita ad investire risorse in campi quali i consultori familiari, le strutture di pronto soccorso e la formazione dei medici di base, al fine di agevolare la denuncia da parte delle donne vittime di comportamenti violenti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel condividere la rilevanza del tema posto dai colleghi Novelli e Bellucci, osserva che l'articolo 11 del testo in esame reca misure che vanno nella direzione indicata da costoro, prevedendo un percorso di recupero all'interno degli istituti penitenziari. Invita in proposito ad effettuare un'attenta verifica rispetto al numero di professionisti a disposizione dell'amministrazione giudiziaria per svolgere un compito complesso e di alta specializzazione, anche al fine di scongiurare i tentativi di simulazione da parte delle persone condannate, al fine di godere di eventuali benefici.

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, in relazione all'intervento della collega Carnevali, osserva che il provvedimento in esame non

prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, in quanto affronta il tema della violenza di genere attraverso modifiche, di assoluto rilievo, al codice penale e al codice di procedura penale. Reputa interessante il tema sollevato dal collega Novelli, concordando sull'opportunità di prevedere un recupero sociale del condannato. Al riguardo osserva, come già ricordato dal collega Baroni, che l'articolo 11 del provvedimento reca misure in tal senso.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, con alcune premesse in cui si evidenziano le disposizioni dal contenuto particolarmente rilevante con riferimento alle materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella mattinata odierna ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni informali al quale hanno partecipato rappresentanti di Farindustria, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del Comitato nazionale per la bioetica. Avverte che è stata trasmessa alla presidenza della Commissione, da parte del Presidente della Camera, l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta in data 13 marzo 2019, e che il testo dello schema di decreto legislativo è stato successivamente integrato dall'Analisi di impatto regolamentare (AIR), pervenuta in data 14 marzo 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta del 28 febbraio scorso, la relatrice, deputata Bologna, ha svolto la relazione e che ha avuto inizio la discussione.

Elena CARNEVALI (PD), evidenziando la rilevanza delle audizioni svolte nella mattinata odierna, invita a fare propri, nel parere che la Commissione dovrà esprimere, i rilievi formulati dal rappresentante dell'Istituto superiore di sanità in merito all'utilizzo delle espressioni « linee guida » e « promotori » all'interno dello schema di decreto legislativo. Concorda anche sull'esigenza di assicurare l'indipendenza della sperimentazione clinica attraverso adeguate risorse finanziarie. Segnala, quindi, l'opportunità di adottare le misure previste dalla delega in materia di comitati etici, anche al fine di assicurare la competitività. Ribadisce altresì l'obiettivo di valorizzare il tema della differenza di genere e di età, con specifico riferimento all'età pediatrica, in particolare nella fase III della sperimentazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la discussione potrà proseguire

nella seduta convocata alle ore 10 di domani e che, nel corso della seduta pomeridiana, la Commissione dovrà procedere all'approvazione del parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.15.

7-00102 Bellucci e 7-00187 Leda Volpi: Disturbi dello spettro autistico in età adulta.

(Seguito della discussione congiunta – Abbinamento della risoluzione n. 7-00194 Siani).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 febbraio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che in data 27 febbraio 2019 è stata presentata la risoluzione n. 7-00194 Siani, vertente sulla medesima materia. La presidenza, pertanto, ne dispone l'abbinamento.

Ricorda, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso giovedì 21 marzo, ha convenuto di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul tema. Il termine per le richieste di audizioni da parte dei gruppi è stato fissato a venerdì 29 marzo.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo 1455 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

rilevato che l'articolo 5 del provvedimento in oggetto interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo anche una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità;

segnalato che l'articolo 8, che inasprisce le pene per i delitti di violenza

sessuale, prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima e rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;

rilevato, altresì, che l'articolo 9 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che, in caso di procedimenti civili di separazione dei coniugi o di cause relative all'affidamento di minori o alla responsabilità genitoriale, il giudice penale debba trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	93
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 11.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea CRIPPA, *presidente*, avverte che, per il gruppo M5S, è entrato a far parte della Commissione il deputato Francesco Berti, mentre ha cessato di farne parte la deputata Virginia Villani.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea CRIPPA, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, del nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate. Segnala che l'esame del provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani. Come convenuto dall'ufficio di presidenza, la Commissione dovrà pertanto trasmettere il suo parere alla Commissione di merito entro la seduta già prevista per le ore 13 di oggi, in modo da consentire alla II Commissione di concludere l'esame del provvedimento in tempo utile.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, illustrando i contenuti del provvedimento in oggetto, ricorda che il nuovo testo del

disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate si compone di 14 articoli, per la maggior parte volti a introdurre modifiche ai codici penale e di procedura penale. Evidenzia che le novelle introdotte nel codice di rito sono tese a velocizzare diverse fasi delle indagini preliminari quando si tratti di reati che statisticamente vedono le donne come vittime, specialmente in ambito domestico. In tal senso, sottolinea che l'articolo 1, apporta una modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale in punto di informativa della polizia giudiziaria, ampliando i casi in cui tale informativa deve essere resa al pubblico ministero in via immediata e orale, mentre l'articolo 2 prevede modifiche all'istituto dell'assunzione di notizie da persone informate dai fatti. Per quanto riguarda il codice penale, ricorda che il provvedimento in esame prevede inasprimenti di pena in relazione a diverse fattispecie di reato nonché l'introduzione del reato specifico dello sfigurare il volto di una persona. Ricorda, altresì, che vengono modificati l'ordinamento penitenziario e il decreto legislativo n. 159 del 2011 in punto di misure di prevenzione. A tal proposito, osserva che, come è noto, le misure di prevenzione sono provvedimenti irrogati in alcuni casi dalla polizia, in altri dall'autorità giurisdizionale, la cui adozione non necessita di un quadro indiziaro grave come quello richiesto dallo strumento penalistico in senso proprio e che quindi sono particolarmente indicate per proteggere le vittime vulnerabili, tanto che con la legge n. 161 del 2017 se n'è estesa l'applicabilità ai sospettati di *stalking*. Sottolinea quindi che il testo in esame le estende ai sospettati di maltrattamenti in famiglia. In argomento, rileva che – anche per le finalità della direttiva 2012/29/UE, il cui 38° *Considerando* reca: « Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui

non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica » – sembrerebbe necessario che, oltre alla modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia apportata la conseguente modifica all'articolo 8, in coerenza con la finalità della direttiva 2012/29/UE di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti « di protezione o di non avvicinamento », in conformità al 52° *Considerando* della citata direttiva. Su quest'aspetto si riserva di formulare e proporre un'osservazione. Ritiene, peraltro, che il provvedimento in esame è coerente anche con il diritto primario dell'Unione europea. Evidenzia, in tal senso, che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cosiddetta Carta di Nizza, prescrive, all'articolo 2, che sia offerta piena tutela al diritto alla vita e, all'articolo 7, alla vita privata e familiare mentre l'articolo 23, a sua volta, prevede la piena ed effettiva parità tra uomini e donne. Ricorda, inoltre, che l'articolo 52 della Carta di Nizza prevede che – ove i diritti ivi previsti abbiano un corrispondente nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 – i relativi diritti devono essere interpretati secondo l'ampiezza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sin qui maturata. Osserva che di conseguenza, il diritto dell'Unione europea – in questo settore – mutua la copiosa elaborazione sui diritti delle vittime vulnerabili, che reclamano tutele speciali. Segnala, in particolare, che in materia è utile rinviare anche alla recente sentenza *Talpis contro Italia* del 2017, citata peraltro anche nella documentazione predisposta per la Commissione di merito dagli uffici. Rammenta, inoltre, che l'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) inserisce la tutela dei diritti delle vittime della criminalità tra gli oggetti della cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri. Rinviando per maggiori dettagli alla menzionata documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del

dibattito e degli interventi dei deputati commissari.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, osserva che la tematica riguardante la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è stata purtroppo spesso rimossa dal novero delle priorità parlamentari. Ricorda che, secondo dati statistici ufficiali, in questo primo periodo dell'anno – i dati sono stati resi noti dall'Istat con aggiornamento all'8 marzo – si sono verificati già tredici casi di femminicidio e che poco meno della metà di essi ha riguardato il *partner* dell'autore del reato. Sottolinea peraltro che il fenomeno riguarda tutti, quindi anche i cittadini italiani e non solo gli stranieri come spesso si rimarca strumentalizzando politicamente la questione. Rileva che il disegno di legge in esame accoglie in modo più netto i contenuti della direttiva dell'Unione europea introducendo peraltro strumenti procedurali e giudiziari volti ad assicurare una maggiore e più celere tutela alle vittime. Ritiene tuttavia che sarebbe opportuno rafforzare anche la dimensione culturale ed educativa della problematica relativa alla violenza domestica e di genere – soprattutto nelle scuole, con una particolare attenzione alla formazione degli insegnanti –, funzionale alla prevenzione delle violenze in questione e alla valorizzazione della parità di genere, e annuncia che eventuali misure volte a raggiungere tale fine troverebbero il suo più completo sostegno.

Elena MURELLI (Lega) osserva che le norme recate dal provvedimento all'esame costituiscono un atto dovuto importante e attuale, in un contesto caratterizzato non solo dalle numerose violenze accadute in questo primo scorcio del 2019, e ricordate dalla deputata Occhionero, ma anche da fenomeni giudiziari a volte sconcertanti come, ad esempio, quelli rappresentati dalla recente sentenza della Corte di assise di appello di Bologna, ovvero dalla sentenza di Genova, dove tra le attenuanti è annoverata la « profonda delusione » del-

l'uomo tradito o, in ultimo, dalla sentenza della Corte d'appello di Messina che, rovesciando l'esito del processo di primo grado, ha stabilito che i figli di una donna uccisa a coltellate dal marito dovranno restituire il risarcimento per danni ricevuto dallo Stato. In relazione all'intervento della deputata Occhionero, rileva come il Governo e la maggioranza non abbiano mai strumentalizzato femminicidi commessi da stranieri. Osserva in proposito come vi sia piuttosto una tendenza mediatica ad enfatizzare reati commessi da stranieri per motivi editoriali. Osserva, inoltre, che i fenomeni oggetto del provvedimento all'esame riguardano indistintamente tutti, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti che commettono tali reati, e che anche gli uomini ne possono essere vittime. Conclude valutando positivamente le misure recate dal provvedimento che, a suo avviso, costituiscono un'effettiva tutela per le vittime di violenza domestica e di genere.

Marina BERLINGHIERI (PD) ritiene che le disposizioni in oggetto volte a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere sono ormai necessarie. Stigmatizza ogni strumentalizzazione legata alla nazionalità di chi commette simili reati e sottolinea che la statistica ufficiale evidenzia come queste violenze riguardino tutti, indistintamente, e vengano consumate in quantità significativa tra le mura domestiche. Si associa alle valutazioni della deputata Occhionero circa la necessità che le condivisibili misure recate dal provvedimento siano accompagnate, in parallelo, da una significativa operazione di tipo culturale perché le sanzioni e la repressione dei reati non sono sufficienti. L'operazione culturale deve iniziare dalla scuola e mirare a consolidare la consapevolezza che nel contesto sociale in materia di tutela delle donne e di parità di genere, in questo momento, gli orientamenti culturali stanno, in un certo senso, arretrando. È dell'avviso che, solo agendo in modo trasversale, ciascuno secondo la propria posizione e il proprio ruolo, si possa riaffermare la validità della parità di ge-

nere e della tutela delle donne e dei più deboli. Conclude invitando ad agire in velocemente per contrastare ed arrestare tale declino culturale.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13 di oggi.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta antimeridiana, la relatrice, Angela Ianaro, ha illustrato i contenuti del provvedimento e formulato una proposta di parere favorevole con osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta precedente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 1455 Governo e abb. recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere »;

tenuto conto dell'esigenza di dare ulteriore protezione alle vittime dei reati oggetto dell'intervento normativo, anche in coerenza con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge integra l'articolo 347 del codice di procedura penale, vertente sull'obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale;

rilevato che tale scelta appare quindi conforme alle indicazioni della citata direttiva 2012/29/UE, con l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti « di protezione o di non avvicinamento »;

considerato che l'articolo 5, comma 3, modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel senso di inserire gli indiziati per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale tra i soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali;

tenuto conto che il considerando 52 della richiamata direttiva 2012/29/UE evidenzia che dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento;

rilevato che l'articolo 9 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, mira ad ampliare gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa, in conformità con la citata direttiva 2012/29/UE;

considerato che l'Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

considerate le disposizioni europee in materia di contrasto alla violenza contro le donne, oltre alla già richiamata direttiva 2012/29/UE ed in particolare la direttiva 2011/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/99/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, nonché il regolamento (UE) n. 606/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

richiamato il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza previsto dal Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020, che finanzia, tra l'altro, progetti volti a raggiungere la parità di genere e porre fine alla violenza contro le donne, ai sensi del regolamento (UE) n. 1381/2013;

tenuto conto della proposta della Commissione europea di istituire, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, un programma Diritti e valori, che mira, tra l'altro, a prevenire

e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità, in attuazione del richiamato considerando n. 52 della direttiva 29/2012/UE, in caso di adozione di una misura di prevenzione, di estendere l'applicabilità della prescrizione del divieto di avvicinamento anche alle fattispecie di tutela previste dalla citata direttiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Martedì 26 marzo 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 10.20 alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione 100

*Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza
del presidente PUGLIA.*

La seduta comincia alle 11.45.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 12 marzo, nel corso del quale sono state convenute le principali linee programmatiche dell'attività della Commissione; consegna quindi due proposte: una prima relativa alla definizione di gruppi di lavoro che consentiranno di specializzare l'attività dei commissari su specifici enti o insiemi degli stessi con il fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'attività della commissione, una seconda relativa alla lista dei soggetti da audire nell'ambito

delle indagini conoscitive che in Ufficio di presidenza si è convenuto di realizzare.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) e l'onorevole SICLARI (FI-BP) esprimono le proprie considerazioni in merito alla proposta relativa ai gruppi di lavoro.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di affrontare la discussione sulle proposte del Presidente con tempi adeguati rispetto alla loro complessità e, ricordando che è imminente l'inizio della seduta assembleare del Senato, propone di aggiornarla alla prossima seduta della Commissione.

Il PRESIDENTE, in accordo con tale ultima proposta, rinvia la discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 21-22 marzo 2019 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 10

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 11

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71).

Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) .. 18

Audizione di rappresentanti di Borsa italiana Spa 18

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) . 18

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328) 19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».

Audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
Audizione del professor Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università « Roma Tre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
Audizione del professor Salvatore Curreri, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Kore » di Enna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	34
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. Emendamenti C. 1012-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
<i>ERRATA CORRIGE</i>	31
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	35
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibaldi e C. 1534 Foti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	37
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00183 Comencini: Sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida tra Italia e Russia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00020</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	41
7-00209 Suriano: Sul riconoscimento del genocidio yazida (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00021</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	42
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Responsabile dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino » (C. 622 Golinelli)	45
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Avvocato Filippo Bigot, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare	46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	46
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

COMITATO DEI NOVE:

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012	50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	53
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b</i>) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	58

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	62

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di: Insegnanti uniti nel merito, Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani (ADI) e Associazione italiana maestri cattolici (AIMC), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole	68
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti di Gruppo ReLife, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00002 Fianza relativa al completamento del processo di regionalizzazione per la gestione delle linee di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.	
Audizione di rappresentanti della regione Lombardia, della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento	72
Audizione di rappresentanti della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	72

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.	
Audizione di rappresentanti di Edison (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo (<i>Esame e rinvio</i>)	79
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	84
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72).	
Rappresentanti di Farindustria	85
Rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del Comitato nazionale per la bioetica	85
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
RISOLUZIONI:	
7-00102 Bellucci e 7-00187 Leda Volpi: Disturbi dello spettro autistico in età adulta (<i>Seguito della discussione congiunta – Abbinamento della risoluzione n. 7-00194 Siani</i>)	91
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	93
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nuovo testo C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA
PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Sui lavori della Commissione 100

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0053280